

631.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 3 – Iniziativa del Governo in relazione alla situazione in Iraq e per la revoca dell'embargo commerciale internazionale) .	8
Missioni vevolevoli nella seduta del 30 novembre 1999	3	(Sezione 4 – Partecipazione dell'Italia ai progetti europei di navigazione satellitare globale)	11
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissione in sede referente)	3	(Sezione 5 – Nomina del presidente dell'Autorità portuale di Cagliari)	12
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	3, 4	(Sezione 6 – Vincoli altimetrici per le costruzioni in prossimità degli aeroporti) ...	13
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 7 – Dismissione del patrimonio immobiliare nel settore agricolo)	14
Procedimenti penali nei confronti di deputati ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità (Annunzio della pendenza)	5	(Sezione 8 – Tutela del lupo di razza alpina) .	15
Consiglio regionale (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 9 – Ritardi dell'AIMA nell'erogazione di contributi comunitari alla regione Basilicata)	16
Richiesta ministeriale di parere parlamentare	5	Disegno di legge di conversione n. 6545	17
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 1 – Articolo unico; articoli del decreto-legge)	17
Interpellanze e interrogazioni	7	Disegno di legge di conversione n. 6522	18
(Sezione 1 – Interventi per il rientro in patria dei profughi bhutanesi)	7	(Sezione 1 – Articolo unico; articoli del decreto-legge)	18
(Sezione 2 – Posizione del Governo italiano in merito al congresso del partito internazionale nazional-socialista previsto per il 2000 in Cile)	7		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 2 — Modificazioni apportate dalla Commissione)	18	(Sezione 10 — Articolo 14 ed emendamenti) ..	37, 39
(Sezione 3 — Emendamenti presentati all'articolo unico)	19	(Sezione 11 — Articolo 18)	41
(Sezione 4 — Emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge)	19	(Sezione 12 — Articolo 19)	41
Disegno di legge (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) n. 5619-B	27	(Sezione 13 — Articolo 24)	43
(Sezione 1 — Articolo 1)	27	(Sezione 14 — Articolo 25)	43
(Sezione 2 — Articolo 2)	30	(Sezione 15 — Articolo 26)	43
(Sezione 3 — Articolo 3)	31	(Sezione 16 — Articolo 27)	44
(Sezione 4 — Articolo 5 ed emendamento) .	32	(Sezione 17 — Articolo 28 ed emendamento) .	45
(Sezione 5 — Articolo 6)	32	(Sezione 18 — Articolo 29 ed emendamento) .	46
(Sezione 6 — Articolo 7)	33	(Sezione 19 — Articolo 30)	46
(Sezione 7 — Articolo 8)	33	(Sezione 20 — Ordini del giorno)	46
(Sezione 8 — Articolo 10 ed emendamenti) .	33, 35	Proposte di legge nn. 1551/B-3651-4129-4293	52
(Sezione 9 — Articolo 11)	36	(Sezione 1 — Articolo unico, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	52, 53

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 30 novembre 1999.**

Aleffi, Amoruso, Angelini, Bergamo, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bindi, Brancati, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Corleone, D'Alema, D'Amico, De Franciscis, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gnaga, Jervolino Russo, Lento, Li Calzi, Maccanico, Mangiacavallo, Maselli, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Olivo, Pecorella, Pezzoni, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Rasi, Risari, Rivera, Rodeghiero, Scalia, Schietroma, Scoca, Selva, Sinisi, Solaroli, Treu, Turco, Vigneri, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Aleffi, Amoruso, Angelini, Bergamo, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bindi, Brancati, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, De Franciscis, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gnaga, Jervolino Russo, Lento, Li Calzi, Maccanico, Mangiacavallo, Maselli, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Olivo, Pecorella, Pezzoni, Pinza, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Rasi, Risari, Rivera, Rodeghiero, Scalia, Schietroma, Scoca, Selva, Sinisi, Solaroli, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 29 novembre 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SCALIA: « Disciplina dell'agriturismo » (6601);

SCALTRITTI: « Disciplina delle professioni di indossatore, modello e fotomodello » (6602).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di una proposta di legge
a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di legge è deferita alla VIII Commissione permanente (Ambiente), in sede referente:

TESTA ed altri: « Norme per la manutenzione in condizioni di sicurezza statica degli edifici pubblici e privati » (6554) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Trasmissione dal ministro
dei lavori pubblici.**

Il ministro dei lavori pubblici, con lettera in data 10 novembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 29 aprile 1976, n. 178, la relazione — riferita al primo semestre 1999 — sullo stato di attuazione degli interventi nelle zone della Sicilia colpite dal sisma del gennaio 1968 (doc. CXLV, n. 4).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dal ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.**

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 26

novembre 1999, ha trasmesso — in base alle deleghe a lui attribuite, congiuntamente al ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con atti del 21 ottobre e del 15 novembre 1999 — ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di una ordinanza del 25 novembre 1999, in merito agli scioperi proclamati per il periodo dal 29 novembre al 3 dicembre 1999 nel settore dei servizi gestiti dall'ENEL S.p.A.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissioni dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 454, copia del decreto ministeriale n. 199696 concernente variazioni compensative tra capitoli di unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 1999.

Tale comunicazione è deferita alle Commissioni V (Bilancio) e IX (Trasporti).

Il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 454, copia del decreto ministeriale n. 197555 concernente variazioni compensative tra capitoli di diverse unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1999.

Tale comunicazione è deferita alla V Commissione (Bilancio) ed alla IV Commissione (Difesa).

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per integrazione delle autorizzazioni di cassa, che sono tutti deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alle sottoindicate Commissioni:

n. 196509 (*alla IX Commissione*);

n. 192236 (*alla VIII Commissione*);

n. 173260 (*alla IX e alla XIII Commissione*).

Trasmissioni da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 1999, che sono tutti deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alle sottoindicate Commissioni:

decreto del 27 ottobre 1999 del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri (*alla I Commissione*);

2 decreti del 18 novembre 1999 del ministro degli affari esteri (*alla III Commissione*);

3 decreti nn. BL/1/47/1999, BL/1/48/1999 e BL/1/49/1999 del 12 novembre del ministro della difesa (*alla IV Commissione*);

decreto del 13 ottobre 1999 del ministro per i beni e le attività culturali (*alla VII Commissione*);

decreto del 28 ottobre 1999 e 2 decreti del 2 novembre 1999 del ministro dei lavori pubblici e un decreto del 25 ottobre 1999 del sottosegretario delegato per i ser-

vizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (*alla VIII Commissione*);

decreto del 9 novembre 1999 del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (*alla X Commissione*);

decreto del 29 ottobre 1999 del ministro del lavoro e della previdenza sociale (*alla XI Commissione*);

decreto del 17 novembre 1999 del ministro delle politiche agricole e forestali (*alla XIII Commissione*).

Trasmissione dalla commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 26 novembre 1999, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 4 novembre 1999.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Annunzio della pendenza di due procedimenti penali nei confronti di deputati ai fini di deliberazioni in materia di sindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 25 novembre 1999, il deputato Luciano DUSSIN ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (Procura della Repubblica presso il tribunale di Padova, n. 1919/99 R.G.N.R.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio

delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con lettera pervenuta in data 25 novembre 1999, l'onorevole Antonio MORMONE, deputato all'epoca dei fatti, ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, n. 9017/95 R.G.N.R.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente del consiglio regionale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con lettera in data 19 novembre 1999, ha trasmesso il testo di un voto approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 16 novembre 1999, riguardante la richiesta dell'istituzione di una commissione d'inchiesta in grado di valutare i meccanismi ed i sistemi con cui sono state finanziate le forze politiche dal 1945 in poi.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 novembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo

schema di regolamento recante norme sull'organizzazione dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Tale richiesta, è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione permanente (Finanze), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 30 dicembre 1999. È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commis-

sione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 10 dicembre 1999.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Interventi per il rientro in patria dei profughi bhutanesi)

A) Interrogazione:

FEI e NICCOLINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

nel Bhutan, piccolo stato nella catena dell'Himalaya, vige una dittatura che ha al suo vertice un sultano dittatore dispotico;

grave è il problema dei rifugiati bhutanesi che hanno cercato asilo politico nei paesi vicini, specialmente in Nepal;

nel febbraio 1999 il Bhutan ha interrotto le trattative bilaterali con il Nepal, che si tenevano a Kathmandu e che vertevano proprio sul problema dei rifugiati;

i vari gruppi di profughi bhutanesi hanno formato il *Bhutanese refugees return and rehabilitation Programme* (BRRRP) ed hanno chiesto alla comunità internazionale di aiutarli a rientrare nel loro Paese, provvedendo, attraverso appositi negoziati ad alleviare la loro situazione umanitaria al momento molto grave —:

quali iniziative si intendano intraprendere a livello nazionale e di comunità internazionale per agevolare la riapertura delle trattative per il rientro dei profughi. (3-03666)

(6 aprile 1999).

(Sezione 2 - Posizione del Governo italiano in merito al congresso del partito internazionale nazional-socialista previsto per il 2000 in Cile)

B) Interrogazione:

FEI e NICCOLINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

nell'anno 2000, il partito internazionale nazional-socialista ha programmato un congresso internazionale in Cile, della durata di sei giorni, a cui assisteranno i maggiori esponenti nazional-socialisti di tutto il mondo. Si tratterebbe, a giudicare dalle preparazioni, del maggior congresso neo-nazista mai programmato nella nostra era;

tra i temi inseriti nell'agenda del congresso, si criticherà il cosiddetto « progetto Andinia », per la creazione di un insediamento ebraico nella Patagonia cilena;

vi è ragione di temere che il congresso abbia una forte componente antisemitica;

il congresso conta sull'appoggio di varie organizzazioni anti-semitiche di tutto il mondo e di organizzazioni locali di carattere neo-nazista, quali quelle nostalgiche del movimento di Gonzales von Marès degli anni trenta;

tutte le forze politiche cilene con eccezione del minuscolo neo-nazista « Partido del Sur » (un solo seggio in Parlamento) hanno criticato l'evento;

organizzazioni ebraiche ed altre nel mondo, quali l'*International jewish congress* e l'*International council of christian and jews*, hanno lanciato un appello alla comunità internazionale affinché si impedisca detto evento;

i Governi di Stati Uniti, Germania e Spagna hanno già preso posizione in merito —:

se e quale posizione intenda prendere il Governo, di fronte alla probabile realizzazione di tale evento. (3-03667)

(6 aprile 1999).

(Sezione 3 – Iniziativa del Governo in relazione alla situazione in Iraq e per la revoca dell'embargo commerciale internazionale)

C) Interrogazioni:

SIMEONE, DELMASTRO DELLE VEDOVE, PEZZOLI, FRAGALÀ e CONTENTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

a circa sei anni dalla fine della guerra del Golfo, il permanere dell'embargo nei confronti dell'Iraq continua a provocare effetti sempre più tragici sulla popolazione, in termini di morti per fame e per malattie, accentuando il drammatico isolamento di un popolo che sta inesorabilmente sprofondando in una condizione di sottosviluppo;

in base ai dati forniti dalla Fao, in Iraq mancano macchinari agricoli, concimi e sementi; si registrano enormi difficoltà a livello di reperimento degli essenziali prodotti alimentari, tali da determinare gravissime carenze nutrizionali; il potere d'acquisto dei salari è sensibilmente ridotto; la situazione igienico-sanitaria è critica e si registra un allarmante incremento delle malattie infettive;

la drammatica situazione dell'Iraq è confermata da tutti gli organismi umani-

tari internazionali e dai componenti delle commissioni inviate in quel Paese dall'Onu;

il Governo iracheno ha riconosciuto i confini del Kuwait e ha annunciato lo smantellamento e il blocco della produzione di armi chimiche e dello sviluppo di armi nucleari;

è diventato ormai ineludibile, alla luce di tali atteggiamenti, riconsiderare la necessità e l'opportunità di confermare sanzioni che stanno facendo sprofondare l'Iraq in un baratro di miseria e di disperazione;

l'esperienza del passato dimostra ampiamente come il ricorso all'embargo non sia di per sé risolutivo e che anzi spesso finisce per agevolare il rafforzamento interno dei governi coinvolti —:

quali iniziative intendano intraprendere al fine di pervenire alla revoca dell'embargo e allo sblocco dei beni iracheni attualmente congelati presso banche estere di paesi aderenti all'Onu, nella misura e con modalità tali da garantire il soddisfacimento delle primarie esigenze di ordine sanitario e delle necessità alimentari della popolazione;

se non intendano assumere tempestivamente adeguate iniziative finalizzate alla realizzazione di un progetto internazionale rivolto all'acquisto di alimenti ad alto valore vitaminico e di medicinali, incaricando della distribuzione in Iraq gli organismi umanitari riconosciuti a livello internazionale. (3-01030)

(28 aprile 1997).

SIMEONE, CONTI, CONTENTO, FRAGALÀ, DELMASTRO DELLE VEDOVE, POLIZZI, MALGIERI, CUSCUNÀ, CARLESINI e COLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante, in diverse fasi della legislatura in corso, ha presentato atti di sindacato ispettivo volti a conoscere la

posizione del Governo italiano sulla gravissima questione dell'*embargo* nei confronti dell'Iraq;

a nessuno di questi atti il Governo ha ritenuto di dover fornire una risposta che, oltre ad appagare le esigenze di conoscenza dell'interrogante, avrebbe consentito di fare chiarezza sull'atteggiamento ad avviso dell'interrogante spiccatamente « pilatesco », assunto dal nostro Paese nei confronti del dramma che coinvolge la popolazione irachena;

in queste ore sull'Iraq incombe il rischio concreto di un attacco militare da parte delle forze anglo-americane, giustificato, in maniera quantomeno superficiale, come atto di ritorsione all'indisponibilità delle autorità irachene a consentire l'effettuazione di ispezioni da parte dei funzionari ONU;

le autorità irachene hanno già avuto modo di ribadire che nessuna delle strutture attivate sul territorio è finalizzata alla realizzazione di armamenti chimici o ad altra attività considerata « pericolosa »;

ciò nonostante, l'ONU pretende di proseguire l'attività « ispettiva », adducendo motivazioni francamente assimilabili a meri pretesti;

l'unica realtà oggettivamente incontestabile, è rappresentata dalle drammatiche condizioni in cui è costretta a vivere la popolazione irachena, stremata da un *embargo* assolutamente giustificato sotto il profilo umanitario e destinata alla decimazione per malattia o per indigenza, così come dimostrano i rapporti stilati da ispettori inviati sempre dall'ONU;

occorrerebbe chiarire le ragioni per le quali il Governo non ha mai fornito risposte agli atti di sindacato ispettivo presentati dall'interrogante sulla drammatica crisi che sta sconvolgendo l'Iraq —:

quali atti il Governo intenda porre in essere affinché sia revocato l'inammissibile *embargo* che, molto più di quanto potrebbe fare una guerra, sta decimando la popolazione irachena, mietendo incolpevoli vittime soprattutto tra anziani e bambini;

quali iniziative il Governo intenda assumere sotto il profilo sanitario ed umanitario per alleviare la tragica condizione nella quale il popolo iracheno è costretto a vivere;

se il Governo intenda adoperarsi e come per evitare la ripresa del conflitto in Iraq e per favorire la revoca di un *embargo* anacronistico ed ingiustificato sotto ogni profilo. (3-03009)

(4 novembre 1998).

CARLESI, CONTENTO, CONTI, SIMONE, SOSPIRI, ARACU, FOLLINI, GERARDINI e ALBANESE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

da circa sette anni, a seguito dell'occupazione del Kuwait, le Nazioni Unite hanno deliberato di applicare l'*embargo* nei confronti dell'Iraq;

a distanza di tanto tempo, tale misura è ancora giustificata per quanto riguarda le armi ed altri materiali bellici; per quel che concerne invece i farmaci, le apparecchiature diagnostiche, i viveri ed altri beni e generi comunque destinati alla sanità ed alla alimentazione, l'*embargo* non ha più ragione d'essere;

la situazione in Iraq, sotto questi ultimi due aspetti, è drammatica e causa la morte di un incredibile numero di persone, in particolare bambini ed anziani;

il Senato, in data 15 aprile 1997, ha approvato all'unanimità una mozione con la quale ha impegnato il Governo a « prendere iniziativa ufficiale nelle sedi internazionali proprie e nei contatti riservati per un progressivo superamento dell'*embargo* » —:

quali azioni concrete il Governo stesso abbia sin qui svolto nella direzione indicata;

quali risultati abbia ottenuto;

quali iniziative ritenga dover adottare in futuro al fine di cogliere nel più breve

tempo possibile l'obiettivo indicato dalla predetta mozione;

se, tra le altre iniziative di tipo umanitario, non ritenga di dover sollecitare le Nazioni Unite a ripristinare i voli civili dell'aeroporto di Bagdad, quanto meno per le emergenze sanitarie. (3-01371)

DELMASTRO DELLE VEDOVE e SIMONE. — *Al Ministro per gli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

nel documento « Ecclesia in Asia », Sua Santità Giovanni Paolo II ha voluto significativamente dedicare un brano insistito alla condizione in cui versa l'Iraq;

il Santo Padre, per l'ennesima volta, ha espresso aperta solidarietà al popolo iracheno, ricordando le sofferenze, soprattutto dei bambini, a causa della persistenza dell'embargo che genera la mancanza o, comunque, l'insufficienza di medicinali e di generi di prima necessità;

il Papa ha quindi nuovamente supplicato Dio affinché illumini « le coscienze di quanti hanno la responsabilità di dare giuste soluzioni alla crisi, affinché ad un popolo già duramente provato siano risparmiate ulteriori sofferenze e lacrime »;

l'ulteriore intervento del Santo Padre è monito per tutti i governanti dell'Occidente che, in modo attivo o in posizione più defilata, comunque continuano a ritenere necessario un embargo che, già fallito nel suo obiettivo di rovesciare il presidente Saddam Hussein, produce soltanto sofferenze al popolo dell'Iraq —:

se, anche in ragione dell'ultimo citato appello del Papa, l'Italia non ritenga di dover porre in modo formale e quindi ufficiale la questione della revoca dell'embargo nei confronti dell'Iraq. (3-04579)

(10 novembre 1999).

DELMASTRO DELLE VEDOVE e SIMONE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

le agenzie di stampa hanno dato ampio risalto alla notizia delle interessanti aperture del Presidente iracheno Saddam Hussein sul tema della pace fra arabi ed israeliani;

in particolare il presidente iracheno avrebbe affidato in questi giorni un messaggio di pace al re di Giordania Abdallah II destinato al Presidente degli Stati Uniti, contenente l'impegno all'adozione di una politica più flessibile verso Israele;

Saddam Hussein, nel messaggio in questione, si sarebbe altresì dichiarato disponibile a risarcire Israele dei danni provocati dai missili iracheni durante la guerra del Golfo, a riprendere il dialogo con Washington ed a modificare in senso più democratico e pluralista la costituzione;

tali aperture sembrano significative ed incoraggianti e debbono necessariamente incontrare disponibilità da parte degli Stati Uniti —:

se non ritenga opportuno intervenire presso il governo alleato degli Stati Uniti affinché la nuova posizione assunta dal Presidente Saddam Hussein sia incoraggiata con gesti significativi, quali la revoca o comunque la sostanziale riduzione dell'embargo che da otto anni, ormai, genera troci sofferenze al popolo iracheno. (3-04423)

(*Interrogazione non iscritta all'ordine del giorno, ma vertente sullo stesso argomento*).

DELMASTRO DELLE VEDOVE e SIMONE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

in data 2 marzo 1999 la Camera dei deputati ha approvato una risoluzione con la quale si chiede una maggiore attività in

vista di una revoca dell'embargo che attanaglia l'Irak e della riapertura dell'ambasciata irakena a Roma;

il Presidente della Commissione esteri della Camera onorevole Achille Occhetto ha testualmente dichiarato: « Siamo partiti dalla convinzione sempre più diffusa che l'embargo decretato dall'Onu nei confronti dell'Irak non abbia risolto alcuno dei problemi per cui era stato decretato, ma si sia risolto soltanto in un peso crudele per la popolazione »;

il Presidente della Commissione esteri ha ritenuto, proprio in ragione della tragica gravità della situazione in cui versa la popolazione irakena, di sottolineare l'importanza di atti anche di natura unilaterale finalizzati alla normalizzazione dei rapporti fra la comunità internazionale e l'Irak;

la risoluzione è documento di grande rilievo e la stessa eterogeneità delle forze che l'hanno approvata è testimonianza tangibile della disumanità delle condizioni in cui è costretto il popolo irakeno per volontà degli Stati Uniti d'America e degli inglesi, « compagni di merenda petroliferi »;

anche il governo russo, in questi giorni, attraverso le parole del Ministro degli esteri, ha ribadito che « gli attacchi aerei devono cessare immediatamente dal momento che non hanno giustificazione legale o morale e complicano in misura rilevante la soluzione del problema irakeno nel Consiglio di sicurezza »;

si fa sempre più strada, nel mondo, la rivolta contro l'aggressione americana, che sta perpetrando un genocidio scientifico della popolazione irakena;

è necessario che l'Italia, non in violazione dei doveri che derivano dalle alleanze, ma proprio in ragione dell'alleanza medesima, intervenga immediatamente attraverso l'autorevole iniziativa del Presidente del Consiglio nei confronti del Presidente degli Stati Uniti, per rappresentare senza indugio la forte ripulsa del popolo italiano nei confronti di una politica che,

secondo molti osservatori provoca ormai 250 morti al giorno, cui si aggiungono i morti per i bombardamenti e le sofferenze per gli stenti;

quali urgentissime iniziative il Governo intenda assumere, con l'intervento in prima persona del Presidente del Consiglio dei ministri, per dare concreta applicazione alla risoluzione 2 marzo 1999 della Commissione esteri della Camera dei Deputati. (3-03530)

(Interrogazione non iscritta all'ordine del giorno, ma vertente sullo stesso argomento).

(Sezione 4 – Partecipazione dell'Italia ai progetti europei di navigazione satellitare globale)

D) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dei trasporti e della navigazione, per sapere – premesso che:

il Dpef 1999/2001 attira l'attenzione sullo sviluppo dei traffici mondiali restituendo al Mediterraneo una nuova centralità;

emerge pertanto per il Mezzogiorno d'Italia il ruolo strategico inedito di « porta europea per i traffici con i Paesi del *far east*, del medio oriente e dell'Africa »;

viene quindi sottolineata l'esigenza prioritaria di individuare le reti di connessione con l'area continentale e di gestire i traffici in condizioni di multimodalità e di massima sicurezza;

di conseguenza devono essere tenute presenti le sollecitazioni manifestate da diverse Commissioni parlamentari nel corso dell'esame del ricordato Dpef a sostenere la partecipazione dell'Italia ai progetti europei di navigazione satellitare globale (noti sotto la definizione di Gns 1 e 2), dalla cui realizzazione dipendono il

controllo e la gestione della prevista dimensione continentale di una mobilità che è possibile stimare nell'ordine di un miliardo quotidiano di interrelazioni;

per la elaborazione partecipativa al Gnss le istituzioni italiane competenti, coordinate in ambito Enav ed Asi, hanno da tempo avviato un prezioso lavoro sfociato, tra l'altro, nella proposta d'intesa istituzionale di programma della Presidenza del Consiglio con la regione Lazio per dare corso ad un piano di interventi di sostegno ambientale nell'area industriale a vocazione spaziale ed elettronica di Roma est ed, inoltre, nella costituzione di un coordinamento avanzato con le maggiori industrie del settore;

con ciò l'Enav ha interpretato correttamente il ruolo che ad essa compete quale ente di riferimento per applicazioni scientifiche di tecnologie spaziali innovative allo scopo di mantenere il nostro Paese, nel settore strategico della mobilità multimodale, ai livelli alti della competizione mondiale;

è opportuno che il Ministro dei trasporti e della navigazione intervenga per rafforzare l'azione volta a coordinare le energie e le istanze, locali e nazionali, necessarie al successo della candidatura dell'Italia a svolgere il ruolo che le compete nelle applicazioni di tecnologie innovative per la mobilità aeronautica e multimodale;

il Governo (anche con il diretto coinvolgimento della Presidenza del Consiglio) deve assumere con decisione iniziative di sostegno e di impulso per agevolare l'opera dell'Enav, tutelandone l'immagine ed invitandola a darsi una dirigenza aziendale all'altezza delle funzioni da espletare per sviluppare le relazioni esterne di carattere istituzionale e scientifico nonché sul piano tecnologico e produttivo e a proseguire nello sforzo indirizzato ad ottimizzare la partecipazione dell'Italia ai programmi spaziali europei —

se intendano integrare quanto previsto nel Dpof 1999-2001, con l'impegno a definire il piano nazionale trasporti, come

delineato dal Cipe, assumendolo quale strumento di indirizzo e di comando della gestione della politica dei trasporti;

se intendano considerare, nel contesto dato, la partecipazione italiana al Programma europeo Gnss assolutamente prioritaria per il futuro della navigazione multimodale anche nei riflessi del ruolo dell'Italia nella dimensione mediterranea della mobilità;

se intendano promuovere con Enav ed Asi una conferenza di servizi, con la partecipazione dei rappresentanti ministeriali degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'università e della ricerca scientifica, allo scopo di definire modalità di presenza e di partecipazione al negoziato europeo su Gnss;

se intendano invitare l'Enav ad assumere un ruolo di coordinamento, in compartecipazione con l'Asi, per la definizione del suddetto programma, invitando entrambi i predetti enti a seguire lo svolgimento delle necessarie azioni e assicurando ad essi il sostegno finanziario occorrente.

(2-01197) « Sanza, Bocchino, Baccini, Manzione, Teresio Delfino, Tassone, Volontè, Aloisio, Attili ».

(15 giugno 1998).

(Sezione 5 – Nomina del presidente dell'Autorità portuale di Cagliari)

E) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dei trasporti e della navigazione, per sapere — premesso che:

con lettera del primo giugno 1999 al Presidente della Camera dei deputati il Ministro dei trasporti e della navigazione ha comunicato che, a seguito della concertazione con la regione autonoma della Sardegna, la prescritta intesa per la carica

di presidente dell'autorità portuale di Cagliari è stata raggiunta sul nome del professor Italo Ferrari;

la Commissione trasporti della Camera si è riunita il 22 giugno 1999 per esprimere il parere;

il 27 giugno 1999 gli elettori sardi procederanno al ballottaggio per il rinnovo del consiglio regionale —:

se e quali motivi d'urgenza, a prescindere dalle qualità del designato, abbiano spinto il Governo ad affrettare la nomina dell'autorità portuale di Cagliari, senza aspettare la formazione della nuova giunta, così violando — nel timore, quasi una certezza, di veder sconfitto *ad horas* il centrosinistra sardo — se non regole formali, certamente il principio sostanziale della democrazia, che consiste nel rispetto della volontà popolare.

(2-01859) « Pisanu, Vito, Prestigiaco, Donato Bruno, Bertucci, Misuraca, Cosentino, Alessandro Rubino, Becchetti, Leone, Tarditi ».

(23 giugno 1999).

(Sezione 6 — Vincoli altimetrici per le costruzioni in prossimità degli aeroporti)

F) Interrogazioni:

CARMELO CARRARA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

con legge 16 febbraio 1963 sono stati modificati gli articoli 714 e 717 del codice della navigazione in modo tale da determinare i vincoli altimetrici delle costruzioni prossime agli aeroporti in funzione della distanza dal perimetro aeroportuale e non dalla pista;

di conseguenza i comuni di Cinisi, Terrasini e Carini hanno provveduto ad applicare tali vincoli alle aree circostanti

l'aeroporto « Falcone-Borsellino » di Punta Raisi, secondo le prescrizioni della legge predetta e dei conseguenti decreti ministeriali;

tali vincoli sono a tutt'oggi operativi nonostante, con il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985 n. 461, siano stati recepiti i principi generali allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, da cui discendeva tra l'altro la necessità di correlare i vincoli altimetrici degli edifici in prossimità di aeroporti all'effettiva distanza dalla pista e non dalla recinzione;

è stata nominata una commissione ministeriale per studiare l'adeguamento dei vincoli altimetrici a quanto previsto dalla citata convenzione dell'aviazione civile internazionale —:

quali adempimenti abbia svolto fino a questo momento il Governo per applicare prontamente le norme contenute nella citata convenzione dell'aviazione civile internazionale, adeguando i vincoli altimetrici degli edifici circostanti gli aeroporti, correlandoli all'effettiva distanza dalla pista, criterio che appare con tutta evidenza più razionale rispetto a quello attualmente applicato della distanza dal perimetro aeroportuale, oltre che coerente con la normativa oggi vigente;

quali adempimenti urgenti intenda apprestare per evitare che la direzione di Civilavia, per le nuove infrastrutture aeroportuali, pretenda la rispondenza delle stesse alla normativa Icao, mentre nelle aree limitrofe agli aeroporti impone ancora il rispetto di vincoli altimetrici particolarmente costrittivi e penalizzanti, sotto il profilo urbanistico, per i comuni di Cinisi e Terrasini. (3-03242)

(14 gennaio 1999).

CARMELO CARRARA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

la normativa sui vincoli alla proprietà privata nelle aree limitrofe agli aeroporti

di cui agli articoli 714 e seguenti del codice della navigazione, modificati dalla legge n. 58 del 1963, risulta inadeguata all'attuale realtà e non conforme alla normativa internazionale in materia di sicurezza dagli impianti aeroportuali;

essa determina i vincoli altimetrici delle costruzioni prossime agli aeroporti in funzione della distanza dal perimetro aeroportuale e non dalla pista;

di conseguenza i comuni di Cinisi, Terrasini e Carini hanno provveduto ad applicare tali vincoli alle aree circostanti l'aeroporto « Falcone-Borsellino » di Punta Raisi, secondo le prescrizioni della legge predetta e dei conseguenti decreti ministeriali;

tali vincoli sono a tutt'oggi operativi, nonostante il decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 1985 abbia recepito i principi generali allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, da cui discendeva tra l'altro la necessità di correlare i vincoli altimetrici degli edifici in prossimità di aeroporti all'effettiva distanza dalla pista e non dalla recinzione;

è stata nominata una commissione ministeriale per studiare l'adeguamento dei vincoli altimetrici secondo quanto previsto dalla citata convenzione dell'aviazione civile internazionale, ma non risulta, a tutt'oggi, che la stessa abbia iniziato utilmente i suoi lavori —:

quali adempimenti abbia svolto fino a questo momento il Governo per applicare prontamente le norme contenute nella citata convenzione dell'aviazione civile internazionale, adeguando i vincoli altimetrici degli edifici circostanti gli aeroporti, correlandoli all'effettiva distanza dalla pista, criterio che appare con tutta evidenza più razionale rispetto a quello attualmente applicato della distanza dal perimetro aeroportuale, oltre che coerente con la normativa oggi vigente;

quali siano i motivi del ritardo nell'avvio dei lavori della citata commissione e quali adempimenti urgenti intenda apprestare per evitare che la direzione di

Civilavia, per le nuove infrastrutture aeroportuali, pretenda la rispondenza delle stesse alla normativa Icao, mentre nelle aree limitrofe agli aeroporti impone ancora il rispetto di vincoli altimetrici particolarmente costringenti e penalizzanti, sotto il profilo urbanistico, per i comuni di Cinisi e Terrasini. (3-04710)

(29 novembre 1999).

(ex 4-24225 del 27 maggio 1999).

(Sezione 7 - Dismissione del patrimonio immobiliare nel settore agricolo)

G) Interrogazione:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro per le politiche agricole e forestali.*
— Per sapere — premesso che:

ormai da vari anni il mondo politico ed economico italiano è impegnato sul tema della privatizzazione dei beni e delle partecipazioni pubbliche, con i concorrenti obiettivi di realizzare risorse finanziarie e di realizzare un'economia non governata da principi assistenziali;

particolare attenzione hanno ricevuto i problemi legati alle dismissioni delle partecipazioni pubbliche mobiliari ed i problemi connessi alle dismissioni degli immobili di proprietà di enti previdenziali;

pare del tutto dimenticato, invece, il problema della dismissione dei beni immobili di natura e destinazione agricola, eccezion fatta per la tenuta di Maccarese e per il patrimonio agricolo-forestale della regione Toscana;

la questione, invero, è di grande rilevanza politica e sociale, essendo evidente il dovere di assicurare una corretta e redditizia gestione del patrimonio immobiliare di destinazione agricola;

è divenuta quasi simbolicamente significativa la vicenda di un comune della provincia di Foggia che, proprietario di circa 500 ettari di terreno, realizza un

reddito annuo di 16 milioni di lire a fronte dei 17 milioni versati solo per i diritti dovuti al consorzio di bonifica, cui occorre aggiungere le spese legate alla gestione dei contratti e alle tasse;

da più parti si è recentemente evidenziato come, ad oggi, non paia neppure realizzata la premessa per la realizzazione di un'attività di economica gestione o di dismissione, e cioè la corretta e precisa conoscenza degli aspetti strutturali e tipologici degli immobili rustici pubblici;

manca del tutto un organico ed aggiornato censimento del patrimonio immobiliare in mano pubblica (amministrazioni centrali e locali, aziende autonome statali, enti pubblici non economici, eccetera);

dagli atti della Commissione di indagine sul patrimonio immobiliare pubblico, presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri nel 1987, risulterebbero alienabili circa un milione di ettari;

sono del tutto evidenti i numerosi aspetti positivi legati ad una seria ed organica dismissione dei beni rustici che, mentre da una parte alleggerirebbe le pubbliche amministrazioni da incombenze gestionali (che, salvo lodevolissime eccezioni, hanno dimostrato di non saper espletare con criteri di efficienza ed efficacia), dall'altra consentirebbero agli enti proprietari di incassare risorse stimate in non meno di diecimila miliardi di lire, contribuendo altresì a restituire maggiore dinamicità al mercato fondiario italiano attraverso un maggiore equilibrio tra domanda ed offerta di terra, destinato a calmierare i prezzi ed a favorire l'ingresso di giovani agricoltori in linea con la filosofia della legge 15 dicembre 1998 n. 441 « Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura »;

pare altresì evidente che il processo di dismissione contribuirebbe in modo decisivo al miglioramento del problema dell'ampiezza media delle aziende agricole favorendone la competitività e la redditività —:

se non ritenga di dover tracciare linee di indirizzo per la dismissione del patri-

monio immobiliare agricolo pubblico, delineando gli organismi destinati a studiare nel dettaglio il piano di dismissione, i criteri di valutazione e il piano di riallocazione dei beni da privatizzare, utilizzando la nuova Cassa per la formazione della proprietà contadina, la cui cinquantennale esperienza si rivelerebbe preziosa ed insostituibile per garantire procedure serie ed efficaci. (3-03825)

(19 maggio 1999).

(Sezione 8 — Tutela del lupo di razza alpina)

H) Interrogazione:

ANGHINONI. — *Al Ministro per le politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

alcuni quotidiani hanno riportato la notizia che un esemplare di lupo alpino è stato ucciso da uno spalatore meccanico nel versante alpino svizzero, nelle vicinanze del valico del Sempione, mentre circa un mese fa un altro esemplare è stato abbattuto da un cacciatore nella Valle del Conches;

si è ritenuto che questa particolare specie di lupo fosse estinta da diverso tempo in Italia visto che si erano perse le sue tracce già da diversi anni, in relazione alla caccia selvaggia e incontrollata che ha dovuto subire;

la salvaguardia di questa specie deve rappresentare per il ministero per le politiche agricole un obiettivo prioritario nel tentativo di ottenere che il lupo ripopoli le montagne italiane;

sembra necessario salvaguardare anche gli abitanti delle zone montane e soprattutto gli animali, quali capre e pecore, che rappresentano un'importante fonte di reddito, dagli attacchi di questo animale.

Già nel passato si sono verificate delle vere e proprie decimazioni di greggi a causa della sua aggressività —:

se realmente gli animali sopra menzionati siano dei lupi selvatici di razza alpina;

quali mezzi e quali azioni intenda adottare per la protezione dell'animale e il ripopolamento delle zone in cui era presente in passato;

se non intenda far effettuare degli studi per capire se, dopo diversi anni, questi animali hanno modificato le loro abitudini e le loro esigenze, permettendo così di capire se le zone in cui si era sviluppato sono ancora ottimali o sono cambiate;

quali interventi intenda adottare per risarcire totalmente o parzialmente gli allevatori che hanno perso dei capi di bestiame a causa degli attacchi da parte dei lupi. (3-03281)

(21 gennaio 1999).

(Sezione 9 – Ritardi dell'AIMA nell'erogazione di contributi comunitari alla regione Basilicata)

I) Interrogazione:

DOMENICO IZZO, BOCCIA e MOLINARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per le politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

la regione Basilicata ha trasmesso all'Aima, in relazione all'attuazione del regolamento comunitario n. 2079, due elenchi concernenti le pratiche del 1996 ed un elenco per le pratiche del 1997;

tali elenchi sono stati compilati dagli uffici regionali secondo un rigoroso ordine cronologico;

nella fattispecie del regolamento in oggetto l'Aima provvede ai pagamenti attraverso una società esterna convenzionata, lo Csia;

sono trascorsi oltre due anni dall'invio della documentazione senza che si sia provveduto al saldo delle spettanze a tutti gli interessati, mentre, stravolgendo l'ordine cronologico ed in forza di criteri non intelligibili, sono stati soddisfatti solo alcuni soggetti;

la regione Basilicata ha più volte sollecitato l'evasione delle pratiche arretrate, sollevando la questione anche nella conferenza Stato-regioni;

non sono noti e giustificati i motivi di tali inammissibili ritardi che provocano notevoli danni ai soggetti che hanno richiesto le provvidenze derivanti dal regolamento citato;

in via ufficiosa ed informale l'Aima adduce a giustificazione la mancata e/o ritardata erogazione da parte del ministero del tesoro delle risorse rivenienti dal fondo di rotazione, mentre nulla chiarisce in merito al mancato rispetto dell'ordine cronologico nella liquidazione delle pratiche;

tale stato di fatto getta discredito sul funzionamento della pubblica amministrazione oltre che degli organi di Governo preposti alla vigilanza ed al controllo —:

quali siano le cause dei ritardi nell'erogazione dei benefici economici di cui al regolamento n. 2079 e se risponda al vero che tale ritardo sia causato da inadempimenti del ministero del tesoro;

quali siano le ragioni per cui l'Aima non osserva l'ordine cronologico degli elenchi regionali e quale sia il criterio seguito nella emissione dei mandati di pagamento. (3-04093)

(21 luglio 1999).

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 10 NOVEMBRE 1999, N. 411, RE-
CANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL FINANZIA-
MENTO DEGLI ONERI DI PARTE CORRENTE DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (6545)**

(A.C. 6545 - sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 novembre 1999, n. 411, recante disposizioni urgenti per il finanziamento degli oneri di parte corrente del Servizio sanitario nazionale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. In attesa della definizione, in sede di attuazione del patto di stabilità interno di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, delle effettive occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per gli anni 1995, 1996 e 1997, è autorizzato a carico dello Stato il finanziamento di lire 3.000 miliardi. Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle predette eventuali, maggiori occorrenze finanziarie ai sensi della normativa vigente. Non si applica il disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

2. Le disponibilità finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con

le stesse modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, tenuto conto delle somme assegnate alle regioni ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto-legge n. 450 del 1998.

3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede ad erogare alle regioni le somme spettanti ai sensi del comma 2 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati per l'anno 1999 in lire 3.000 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 7.1.3.3. « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 2 NOVEMBRE 1999, N. 391, RE-
CANTE DISPOSIZIONI INTERPRETATIVE DELLE
NORME SUL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI
PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE VIOLA-
ZIONI AL CODICE DELLA STRADA (6522)**

(A.C. 6522 - sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE**

1. Il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 391, recante disposizioni interpretative delle norme sul conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni al codice della strada, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

1. I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

2. Al personale di cui al comma 132 ed al personale di cui al comma 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) e dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del prefetto è fissato in centottanta giorni.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 6522 - sezione 2)

**MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE**

All'articolo 1:

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2000 le funzioni di prevenzione e accerta-

mento previste dai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dai medesimi commi 132 e 133 dell'articolo 17 della citata legge n. 127 del 1997.

2-ter. Al comma 9-*bis* dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "all'articolo 142, comma 6", sono aggiunte le seguenti: "e all'articolo 200, comma 2-*bis*".

2-quater. All'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis.* La contestazione può essere successiva quando l'accertamento della violazione viene eseguito, anche senza la contestuale presenza degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, a mezzo delle apposite apparecchiature di rilevamento omologate, le cui procedure di utilizzazione sono stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'interno" »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni" ».

(A.C. 6522 – sezione 3)

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Sopprimerlo.

Dis. 1. 1. Ciapusci, Ascierito.

Sopprimere il comma 1.

Dis. 1. 2. Ciapusci.

Sopprimere il comma 2.

Dis. 1. 3. Ciapusci.

(A.C. 6522 – sezione 4)

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1

Sopprimerlo.

1. 40. Mammola.

Sopprimere il comma 1.

***1. 27.** Ciapusci, Ascierito.

Sopprimere il comma 1.

***1. 41.** Mammola.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Il comma 132 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 è sostituito dal seguente:

132. I comuni hanno la facoltà di conferire funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta esclusivamente a dipendenti comunali che abbiano seguito un corso di formazione specificamente mirato alla conoscenza delle norme che regolano il codice della strada. In ogni caso la procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio è riservata alla competenza dei pubblici ufficiali degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori delle aree riservate alla sosta assegnate dai comuni in concessione possono comunque

esercitare le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi i rimborsi delle spese e delle penali.

1. 42. Mammola.

Al comma 1, premettere le parole: A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. 48. Mammola.

Al comma 1, sostituire le parole da: I commi 132 e 133 *fino a:* ivi previste, comprende *con le seguenti:* A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni, previste dai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, di prevenzione e accertamento delle violazioni comprendono.

1. 47. Mammola.

Al comma 1, sostituire le parole: si interpretano *con le seguenti:* devono interpretarsi.

1. 1. Savarese, Galeazzi.

Al comma 1, sostituire le parole: il conferimento *con le seguenti:* l'attribuzione.

1. 2. Savarese, Galeazzi.

Al comma 1, sostituire la parola: funzioni *con la seguente:* attività.

1. 3. Savarese, Galeazzi.

Al comma 1, sostituire la parola: accertamento *con la seguente:* contestazione.

1. 4. Savarese, Galeazzi.

Al comma 1, sostituire le parole da: ivi previste *fino alla fine del comma con le seguenti:* riguardanti la disciplina delle aree di sosta a pagamento, attribuisce esclusivamente ai sensi del comma 2, lettera b), e comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che provvedono alla redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento, ai sensi dell'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

1. 24. Galeazzi.

Al comma 1, sostituire le parole: ivi previste *con le seguenti:* riguardanti la disciplina delle aree di sosta a pagamento.

1. 5. Savarese, Galeazzi.

Al comma 1, sostituire la parola: previste *con la seguente:* disciplinate.

1. 6. Savarese, Galeazzi.

Al comma 1, sostituire la parola: previste *con la seguente:* stabilite.

1. 7. Savarese, Galeazzi.

Al comma 1 sostituire la parola: comprende *con le seguenti:* attribuisce esclusivamente.

1. 8. Savarese, Galeazzi.

Al comma 1, sostituire la parola: comprende *con la seguente:* ricomprende.

1. 9. Savarese, Galeazzi.

Al comma 1, sostituire le parole: ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, *con le seguenti:* ai sensi del comma 2, lettera b), e del comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1. 10. Savarese, Galeazzi.

Al comma 1, sostituire le parole: i poteri con le seguenti: l'obbligo.

1. 11. Savarese, Galeazzi.

Al comma 1, sostituire la parola: contestazione con le seguenti: segnalazione orale.

1. 12. Savarese, Galeazzi.

Al comma 1, sopprimere le parole da: nonché di fino alla fine del comma.

1. 44. Mammola.

Al comma 1, sostituire le parole: nonché di con le seguenti: agli organi di polizia indicati al comma 1, lettera e), dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, che provvedono alla.

1. 13. Savarese, Galeazzi.

Al comma 1, sostituire la parola: redazione con la seguente: scrittura.

1. 14. Savarese, Galeazzi.

Al comma 1, sostituire la parola: verbale con la seguente: documento.

1. 15. Savarese, Galeazzi.

Al comma 1, sostituire le parole: con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile con le seguenti: ai sensi dell'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

1. 16. Savarese, Galeazzi.

Al comma 1, sostituire le parole: l'efficacia con le seguenti: gli effetti.

1. 17. Savarese, Galeazzi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: anche nelle aree o strade oggetto di affidamento del servizio di gestione della sosta.

1. 31. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono comunque nulli gli accertamenti eseguiti dal personale di cui ai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della citata legge n. 127 del 1999 anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto; i comuni non sono comunque tenuti alla ripetizione delle ammende che siano state pagate.

1. 45. Mammola.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono comunque nulli gli accertamenti eseguiti dal personale di cui ai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della citata legge n. 127 del 1999 anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1. 43. Mammola.

Sopprimere il comma 2.

***1. 28.** Ciapusci.

Sopprimere il comma 2.

***1. 49.** Mammola.

Al comma 2, sopprimere le parole: Al personale di cui al comma 132 ed.

1. 50. Mammola.

Al comma 2, sostituire le parole: Al personale con le seguenti: Ai soggetti.

1. 18. Savarese, Galeazzi.

Al comma 2, sostituire le parole: può essere conferita anche con le seguenti: in nessun caso può essere conferita.

1. 51. Mammola.

Al comma 2, sostituire le parole da: conferita fino a: rimozione dei veicoli con le seguenti: conferito anche l'obbligo di richiedere la rimozione dei veicoli, agli organi di polizia indicati al comma 1, lettera e), dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, solo.

1. 25. Galeazzi.

Al comma 2, sostituire la parola: conferita con la seguente: attribuita.

1. 19. Savarese, Galeazzi.

Al comma 2, sostituire la parola: conferita con la seguente: delegata.

1. 20. Savarese, Galeazzi.

Al comma 2, sostituire la parola: conferita con la seguente: assegnata.

1. 21. Savarese, Galeazzi.

Al comma 2, sostituire la parola: conferita con la seguente: data.

1. 22. Savarese, Galeazzi.

Al comma 2, sostituire le parole da: disporre la rimozione fino alla fine del comma con le seguenti: richiedere agli organi comunali competenti gli interventi

previsti dal codice della strada in materia di rimozione dei veicoli che riducono l'accesso ai parcheggi a pagamento.

1. 52. Mammola.

Al comma 2, sostituire la parola: disporre con la seguente: ordinare.

1. 23. Savarese, Galeazzi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del conferimento degli incarichi è prescritto il superamento di un corso secondo i criteri e le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'interno.

1. 53. Mammola.

Sopprimere il comma 2-bis.

***1. 54.** Mammola.

Sopprimere il comma 2-bis.

***1. 74.** Ciapuscì.

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

2-bis. Ai fini dell'attribuzione delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, è prescritto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di scuola media superiore nei cui programmi sia previsto l'insegnamento del diritto;

b) superamento di un corso vigente sul codice della strada;

c) assenza di precedenti penali;

d) assenza di procedimenti penali in corso.

1. 58. Mammola.

Sostituire il comma 2-bis, con il seguente:

2-bis Ai fini dell'attribuzione delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, è prescritto il possesso dei medesimi requisiti prescritti per l'accesso ai concorsi per l'ammissione alla Polizia di Stato, nonché il superamento di un corso i cui programmi e le modalità di svolgimento sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

1. 57. Mammola.

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

2-bis. Ai fini dell'attribuzione delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, è prescritto il possesso del diploma di scuola media superiore nei cui programmi sia previsto l'insegnamento del diritto o la laurea in giurisprudenza.

1. 56. Mammola.

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

2-bis. A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, le funzioni di prevenzione ed accertamento previste dai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 127, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, possono essere svolte solo da personale, nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di procedimenti o pendenze penali nell'ambito delle categorie indicate dal comma 133 dell'articolo 17 della citata legge n. 127 del 1997.

1. 55. Mammola.

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

2-bis. A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della legge di conversione del

presente decreto, le funzioni di prevenzione ed accertamento previste dai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 127, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, possono essere svolte esclusivamente da personale, nominativamente designato dal sindaco, che abbia superato un corso di formazione, specificamente mirato alla prevenzione e repressione delle violazioni del codice della strada, i cui programmi di insegnamento vengono stabiliti con decreto interministeriale dei ministri dell'interno e dei lavori pubblici.

1. 60. Mammola.

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

2-bis. A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, le funzioni di prevenzione ed accertamento previste dai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 127, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, possono essere svolti solo da personale, nominativamente designato dal sindaco, in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai concorsi per la nomina ad agente della Polizia di Stato.

1. 62. Mammola.

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

2-bis. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, le funzioni di prevenzione ed accertamento previste dai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 127, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, possono essere svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di procedimenti o pendenze penali nell'am-

bito delle categorie indicate dal comma 132 dell'articolo 17 della citata legge n. 127 del 1997.

1. 59. Mammola.

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

2-bis. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, le funzioni di prevenzione ed accertamento previste dai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 127, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, possono essere svolte esclusivamente da personale, nominativamente designato dal sindaco, che abbia superato un corso di formazione, specificamente mirato alla prevenzione e repressione delle violazioni del codice della strada, i cui programmi di insegnamento vengono stabiliti con decreto interministeriale dei ministri dell'interno e dei lavori pubblici.

1. 61. Mammola.

Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il suddetto personale è comunque scelto tra coloro che abbiano assolto agli obblighi scolastici ed abbiano conseguito la patente di guida categoria B, in territorio italiano.

1. 37. Bosco, Chincarini, Caparini.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

02-ter. A decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quali condizioni ulteriori per il conferimento delle funzioni di cui al comma *2-bis*, limitatamente a quelle previste dal comma 132 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è prescritto

il previo accertamento dei requisiti morali richiesti per l'accesso ai pubblici uffici nonché la frequenza di un corso formativo, che prevede il rilascio di apposita abilitazione, con il quale sono impartite nozioni tecniche e giuridiche nonché comportamentali e relazionali, inerenti le mansioni da svolgere. Per il conferimento delle funzioni di cui al presente comma è comunque richiesto l'assolvimento degli obblighi scolastici.

1. 33. *(nuova formulazione)* Bosco, Chincarini, Caparini.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

02-ter. Quale condizione per il conferimento delle funzioni di cui al comma *2-bis*, i comuni dovranno, negli ordinamenti degli uffici o dei comandi dai quali dipende la procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio così come individuati dall'articolo 132 della legge 15 maggio 1997, n. 127, prevedere sia la verifica dei requisiti morali richiesti per l'accesso ai pubblici uffici sia la frequenza con esito positivo di apposito corso formativo, selettivo, che preveda il rilascio di apposita abilitazione, durante il quale vengano impartite sia nozioni tecnico-giuridiche sia comportamentali-relazionali, inerenti le mansioni da svolgere. In ogni caso tra i requisiti minimi è previsto l'assolvimento degli obblighi scolastici ed il possesso della patente di guida, categoria B.

1. 32. Bosco, Chincarini, Caparini.

Sopprimere i commi 2-ter e 2-quater.

1. 35. Bosco, Chincarini, Caparini.

Sopprimere il comma 2-ter.

***1. 36.** Bosco, Chincarini, Caparini.

Sopprimere il comma 2-ter.

***1. 63.** Mammola.

Sopprimere il comma 2-ter.

***1. 75.** Ciapusci.

Sopprimere il comma 2-quater.

****1. 34.** Bosco, Chincarini, Caparini.

Sopprimere il comma 2-quater.

****1. 76.** Ciapusci.

Al comma 2-quater, capoverso, sostituire le parole: quando l'accertamento della violazione viene eseguito *con le seguenti:* ma eseguita entro il termine perentorio di quarantacinque giorni quando l'accertamento della violazione viene effettuato.

1. 65. Mammola.

Al comma 2-quater, capoverso, sostituire le parole: anche senza la *con la seguente,* alla.

1. 38. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 2-quater, capoverso, sostituire le parole da: delle apposite apparecchiature *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* di apposite apparecchiature di rilevamento omologate, le cui procedure di utilizzazione sono stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'interno. La notifica della contestazione di violazione delle norme del codice della strada rilevata dal personale di cui al presente articolo deve indicare le generalità e le funzioni del pubblico ufficiale che compila l'atto di contestazione e

deve indicare le modalità con le quali si perviene all'accertamento dell'infrazione.

1. 64. Mammola.

Al comma 2-quater, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sospensione della patente per le infrazioni accertate con gli strumenti di cui al presente comma non può essere inflitta in base alla presunzione che l'infrazione stessa sia stata commessa dal proprietario del veicolo.

1. 66. Mammola.

Al comma 2-quater, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della sospensione della patente per le infrazioni accertate con gli strumenti di cui al presente comma la responsabilità non può in nessun caso essere attribuita in via presuntiva.

1. 67. Mammola.

Sopprimere il comma 3.

***1. 29.** Ciapusci.

Sopprimere il comma 3.

***1. 68.** Mammola.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il termine indicato dell'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del prefetto è fissato in centottanta giorni solo in casi di comprovate cause ostative al rispetto del termine ordinario.

1. 26. Galeazzi.

Al comma 3, sostituire la parola: novanta con la seguente: quarantacinque.

1. 69. Mammola.

Al comma 3, sostituire la parola: novanta con la seguente: sessanta.

1. 70. Mammola.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

3-bis. I proventi derivanti dalle multe ed ammende effettuate dagli ausiliari volontari del traffico confluiscono al bilancio regionale e verranno utilizzati esclusiva-

mente per l'istruzione sul codice della strada alla prevenzione ed alla sicurezza del traffico.

1. 72. Ciapusci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. I proventi derivanti dalle multe ed ammende effettuate con rilevazione automatizzata confluiscono al bilancio regionale e verranno utilizzati esclusivamente per l'istruzione sul codice della strada alla prevenzione ed alla sicurezza del traffico.

1. 73. Ciapusci, Anghinoni.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE — LEGGE COMUNITARIA 1999 (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (5619-B)

(A.C. 5619-B - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO ED ANNESSI ALLEGATI A E B

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

ART. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo che su di essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. Il termine per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 97/5/CE è di sei mesi.

ALLEGATO A
(Articolo 1, comma 1)

97/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri.

98/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,

che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

98/43/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.

98/48/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

98/49/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea.

98/50/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998, che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti.

98/52/CE: direttiva del Consiglio, del 13 luglio 1998, relativa all'estensione della direttiva 97/80/CE riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

98/56/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.

98/71/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.

98/76/CE: direttiva del Consiglio, del 1° ottobre 1998, che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della li-

bertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

98/79/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici *in vitro*.

98/83/CE: direttiva del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

98/84/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato.

98/93/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica la direttiva 68/414/CEE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.

99/2/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.

99/3/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.

1999/20/CE: direttiva del Consiglio, del 22 marzo 1999, che modifica le direttive 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, 82/471/CEE relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, 95/53/CE, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.

1999/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari

ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danni da prodotti difettosi.

1999/35/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti *roll-on/roll-off* e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea.

1999/38/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, estendendola ad agenti mutageni.

ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

98/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica.

98/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.

98/27/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori.

98/30/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

98/31/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica la direttiva 93/6/CEE del Consiglio, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

98/32/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica, per quanto riguarda in particolare le ipoteche, la direttiva 89/647/CEE del Consiglio, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi.

98/33/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica l'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, gli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e gli allegati II e III della direttiva 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi e l'articolo 2 e l'allegato II della direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

98/58/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

98/59/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi.

98/63/CE: direttiva della Commissione, del 3 settembre 1998, che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.

98/78/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo.

98/81/CE: direttiva del Consiglio, del 26 ottobre 1998, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.

98/95/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varietà geneticamente modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE concernenti la commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi - seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.

98/96/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, recante modifica, tra l'altro, per quanto riguarda le ispezioni sul campo non ufficiale, delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi — seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.

99/10/CE: direttiva della Commissione, del 10 marzo 1999, che introduce deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari.

(A.C. 5619-B — sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 2.

(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa).

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire 200 milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponcano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che esponcano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. È fatta salva la previsione delle sanzioni alternative o sostitutive della pena detentiva di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, della legge 25 giugno 1999, n. 205. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 50 mila e non superiore a lire 200 milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o esponcano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o

regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e l'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.

(A.C. 5619-B — sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO ED ANNESSO ALLEGATO C**

ART. 3.

(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).

1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere b), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2.

2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle direttive comprese nell'allegato C.

3. Ove le direttive cui i regolamenti di cui al comma 1 danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo può prevedere nei regolamenti stessi, per le fattispecie individuate dalle direttive medesime, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.

ALLEGATO C
(Articolo 3)

98/35/CE: direttiva del Consiglio, del 25 maggio 1998, che modifica la direttiva 94/58/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

99/4/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria.

1999/21/CE: direttiva della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.

1999/22/CE: direttiva del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.

1999/39/CE: direttiva della Commissione, del 6 maggio 1999, che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.

1999/50/CE: direttiva della Commissione, del 25 maggio 1999, che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento.

(A.C. 5619-B — sezione 4)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 5.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data del 30 giugno 1999 per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acqui-

sisce i pareri delle competenti Commissioni parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Nello stesso termine di cui al comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, il Governo è delegato ad emanare disposizioni per il riordino del sistema sanzionatorio penale ed amministrativo per le violazioni in danno del bilancio dell'Unione europea, conformemente ai principi e alle indicazioni contenute nella Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee approvata a Bruxelles il 26 luglio 1995, nonché adeguate norme di coordinamento ed armonizzazione, per assicurare, in base ai principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del regolamento (CE/Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità, la piena applicabilità nell'ordinamento nazionale delle sanzioni amministrative previste dai regolamenti comunitari.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 1999 con le seguenti: 31 luglio 1999.

5. 1. Governo.

(A.C. 5619-B — sezione 5)

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 6.

(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3

dell'articolo 1, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite con la presente legge per il recepimento di direttive comunitarie coordinando le norme legislative vigenti nelle stesse materie con le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.

(A.C. 5619-B — sezione 6)

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 7.

(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86).

1. Alla lettera *c*) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si dà altresì conto della legislazione regionale attuativa di direttive comunitarie, fornendo i dati di cui all'articolo 9, comma 2-bis ».

(A.C. 5619-B — sezione 7)

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO, CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA

ART. 8.

(Attuazione della direttiva 97/63/CE e modifiche alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, in materia di fertilizzanti).

1. Nella legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modificazioni, le parole: « con-

cimi CEE » e « concime CEE », ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « concimi CE » e « concime CE ».

2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 8 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, è sostituito dal seguente: « Alle modifiche dell'allegato 1 A e dell'allegato 3, limitatamente a quanto attiene alle tolleranze applicabili ai titoli dichiarati in elementi fertilizzanti per i vari tipi di concime elencati nell'allegato 1 A, si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali ».

(A.C. 5619-B — sezione 8)

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 10.

(Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, di attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, concernente l'igiene dei prodotti alimentari, e altre disposizioni in materia).

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, è sostituito dal seguente:

« 3. Il responsabile dell'industria alimentare che esercita attività di produzione, di trasporto, distribuzione, vendita e somministrazione diretta di prodotti alimentari al consumatore deve tenere a disposizione dell'autorità competente preposta al controllo, anche in assenza dei manuali di cui all'articolo 4, un documento contenente l'individuazione, da lui effettuata, delle fasi critiche di cui al comma 2 e delle procedure di controllo che intende adottare al riguardo, nonché le informazioni concernenti l'applicazione delle procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici e i relativi risultati ».

2. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, dopo la parola: « comunitarie » sono aggiunte le seguenti: « , anche su richiesta motivata del responsabile dell'industria alimentare o del rappresentante di associazione dei produttori ».

3. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, sono inseriti i seguenti:

« ART. 3-bis. — (*Semplificazione delle procedure di autocontrollo per il responsabile delle industrie minori*). — 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, con proprio provvedimento, le industrie alimentari con meno di cinque addetti che, per dimensioni o caratteristiche di altra natura, possono sostituire la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 3 con l'invio agli uffici delle competenti aziende unità sanitarie locali di una denuncia dell'attività esercitata in cui siano indicate sinteticamente le sole fasi ritenute critiche per la sicurezza degli alimenti.

ART. 3-ter. (*Procedura per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari*). — 1. Ove, nell'ambito della procedura di autocontrollo di cui all'articolo 3, si renda opportuno, a giudizio del responsabile dell'autocontrollo ed al fine di verificare la funzionalità e l'efficacia dello stesso, effettuare controlli analitici dei prodotti, questi possono essere affidati anche a laboratori esterni, iscritti in elenchi predisposti dalle regioni e province autonome. Copia degli elenchi è inviata al Ministero della sanità.

2. Per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, il responsabile del laboratorio presenta istanza alla regione o provincia autonoma, diretta a dimostrare di essere in grado di svolgere controlli analitici idonei a garantire che le attività di cui al presente decreto siano effettuate in modo igienico.

3. L'istanza di cui al comma 2 deve essere corredata della indicazione sulla idoneità delle strutture, della dotazione strumentale e del personale, nonché di

copione dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità locale ai fini dell'esercizio del laboratorio.

4. I laboratori esterni di cui al comma 1 devono essere conformi ai criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova stabiliti dalla norma europea EN45001 ed alle procedure operative *standard* previste ai punti 1 e 8 dell'allegato II del decreto-legislativo 27 gennaio 1992, n. 120.

5. Con decreto del Ministro della sanità sono fissati i requisiti minimi ed i criteri generali per il riconoscimento dei laboratori di cui al comma 1, nonché di quelli disciplinati da norme specifiche che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo e sono disciplinate le modalità dei sopralluoghi di cui al comma 7.

6. Le spese derivanti dalla procedura di riconoscimento dei laboratori non pubblici sono a carico dei titolari dei medesimi secondo tariffe stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

7. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 115, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero della sanità può effettuare sopralluoghi presso i laboratori diretti a verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5 ».

4. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, è sostituito dal seguente:

« 2. L'Autorità incaricata del controllo deve indicare nel verbale di accertamento le carenze riscontrate e le prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare il rispetto delle norme contenute nel presente decreto. La stessa Autorità procede con separato provvedimento ad applicare le sanzioni di cui al comma 1 qualora risulti che il responsabile dell'industria alimentare non ha provveduto ad adeguarsi alle prescrizioni impartite a seguito del primo controllo, entro un termine prefissato, comunque non inferiore a centoventi giorni dalla data del verbale del primo accertamento ».

5. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, le parole: « agli esercizi di vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad essere vendute nei predetti esercizi », sono sostituite dalle seguenti: « agli esercizi di somministrazione e vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad essere somministrate e vendute nei predetti esercizi ».

6. I prodotti alimentari che richiedono metodi di lavorazioni particolari e tradizionali, nonché recipienti di lavorazione e tecniche di conservazione essenziali per le caratteristiche organolettiche del prodotto, non conformi alle prescrizioni di attuazione delle direttive 93/43/CE del Consiglio, del 14 giugno 1993, e 96/3/CE della Commissione, del 26 gennaio 1996, non possono essere esportati, né essere oggetto di commercializzazione, fatta eccezione per i prodotti tradizionali individuati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

7. Non costituisce commercializzazione, ai sensi del divieto di cui al comma 6, la vendita diretta dal produttore e da consorzio fra produttori ovvero da organismi e associazioni di promozione degli alimenti tipici al consumatore finale, nell'ambito della provincia della zona tipica di produzione.

8. Gli alberghi, i pubblici esercizi, le collettività, le mense devono conservare i prodotti alimentari, di cui al comma 6, in modo idoneo a garantire la non contaminazione dei prodotti alimentari prodotti conformemente al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni.

9. Con decreto del Ministro della sanità può essere disposto il divieto temporaneo di vendita di prodotti alimentari regolamentati dai commi 6 e seguenti in caso di pericolo per la salute umana.

10. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme per il sostegno dei produttori di prodotti alimentari tipici e tradizionali, di cui al comma 6, al fine di favorire il raggiungimento di un reddito minimo nelle zone

economicamente depresse o a rischio ambientale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

Al comma 3, sopprimere il capoverso Art. 3-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, le industrie alimentari nei confronti delle quali adottare, in relazione alla tipologia di attività, alle dimensioni dell'impresa e al numero di addetti, misure dirette a semplificare le procedure del sistema *Hazard analysis and critical control points* (HACCP); i provvedimenti sono inviati al Ministro della sanità ai fini dell'emanazione degli opportuni regolamenti ovvero, ove occorra, della proposizione di appropriate modifiche alla direttiva 93/43/CEE.

10. 4. Governo.

Sopprimere i commi da 5 a 10.

10. 1. Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo.

Al comma 6, dopo le parole: richiedono metodi di lavorazioni aggiungere le seguenti: locali,

10. 2. Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

(A.C. 5619-B — sezione 9)**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 11.**

(Modifiche all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e altre disposizioni in materia di armi con modesta capacità offensiva).

1. All'articolo 2, primo comma, lettera *h*), della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: « modelli anteriori al 1890 » sono aggiunte le seguenti: « , fatta eccezione per quelle a colpo singolo ».

2. All'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, le parole: « le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte » sono sostituite dalle seguenti: « le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 *joule*, ».

3. Al fine di pervenire ad un più adeguato livello di armonizzazione della normativa nazionale a quella vigente negli altri Paesi comunitari e di integrare la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica il Ministro dell'interno, con proprio regolamento da emanare nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta una disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 *joule*.

4. Le sanzioni di cui all'articolo 34 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non si applicano alle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 *joule*.

5. Il regolamento di cui al comma 3 deve essere conforme ai seguenti criteri:

a) la verifica di conformità è effettuata dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, accertando in particolare che l'energia cinetica non superi 7,5 *joule*. I produttori e gli importatori sono tenuti a immatricolare gli strumenti di cui al presente articolo. Per identificare gli strumenti ad aria compressa è utilizzato uno specifico punzone da apporre ad opera e sotto la responsabilità del produttore o dell'eventuale importatore, che ne certifica l'energia entro il limite consentito;

b) l'acquisto delle armi ad aria compressa di cui al presente articolo è consentito a condizione che gli acquirenti siano maggiorenni e che l'operazione sia registrata da parte dell'armiere;

c) la cessione e il comodato degli strumenti di cui alle lettere *a)* e *b)* sono consentiti fra soggetti maggiorenni. È fatto divieto di affidamento a minori, con le deroghe vigenti per il tiro a segno nazionale. L'utilizzo di tali strumenti in presenza di maggiorenni è consentito nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza;

d) per il porto degli strumenti di cui al presente articolo non vi è obbligo di autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza. L'utilizzo dello strumento è consentito esclusivamente a maggiori di età o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico;

e) restano ferme le norme riguardanti il trasporto degli strumenti di cui al presente articolo, contenute nelle disposizioni legislative atte a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico.

6. Nel regolamento di cui al comma 3 sono prescritte specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione degli obblighi contenuti nel presente articolo.

(A.C. 5619-B — sezione 10)**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 14.**

(Modifica dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128).

1. L'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è sostituito dal seguente:

«ART. 53. *(Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità)*. — 1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, il Ministero delle politiche agricole e forestali è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attività di controllo di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il gruppo tecnico di valutazione istituito con decreto del Ministro per le politiche agricole 25 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1998.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privati devono preventivamente prevedere una valutazione dei requisiti relativi a:

a) conformità alla norma europea EN 45011 del 26 giugno 1989;

b) disponibilità di personale qualificato sul prodotto specifico e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo;

c) adeguatezza delle relative procedure.

3. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui al comma 2.

4. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:

a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi;

b) violazione della normativa comunitaria in materia;

c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi privati e agli organismi terzi, accertata successivamente all'autorizzazione in forza di silenzio-assenso ai sensi del comma 13.

5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato può riguardare anche una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attività il Ministero delle politiche agricole e forestali si avvale delle strutture del Ministero stesso e degli enti vigilati.

6. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi degli articoli 5 e 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero delle politiche agricole e forestali.

7. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un elenco degli organismi privati che soddisfino i requisiti di cui al comma 2, denominato "Elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), la indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificità (STG)".

8. La scelta dell'organismo privato è effettuata tra quelli iscritti all'elenco di cui al comma 7:

a) dai soggetti proponenti le registrazioni, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;

b) dai soggetti che abbiano svolto, in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di controllo e di vigilanza, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92. In assenza dei suddetti soggetti la richiesta è presentata dai soggetti proponenti le registrazioni.

c) dai produttori, singoli o associati, che intendono utilizzare attestazioni di specificità registrate ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, individuando l'organismo di controllo nella corrispondente sezione dell'elenco previsto al comma 7 e comunicando allo stesso l'inizio della loro attività.

9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare o gli organismi privati che devono essere iscritti all'elenco di cui al comma 7. Nel caso di indicazione di autorità pubbliche, queste, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2 e devono essere iscritti all'elenco.

10. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte delle autorità di controllo designate.

11. Gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 è soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, tra loro

coordinate. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 è soggetta al controllo di uno o più organismi privati autorizzati o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, fra loro coordinate.

12. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni o province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.

13. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro sessanta giorni dalla domanda; in difetto si forma il silenzio-assenso, fatta salva la facoltà di sospensione o revoca ai sensi del comma 4.

14. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'elenco di cui al comma 7 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il bilancio dello Stato.

15. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni. Tali attività sono distinte dalle attività di controllo e sono svolte nel pieno rispetto di quanto previsto all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. I consorzi di tutela già riconosciuti svolgono le funzioni di cui al presente comma su incarico dell'autorità nazionale preposta ai sensi delle leggi vigenti e, nei casi di consorzi non ancora riconosciuti, su incarico conferito con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali. Nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela:

a) possono avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al prodotto interessato;

b) possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organoletti-

che e nutrizionali del prodotto commercializzato;

c) possono promuovere l'adozione di delibere con le modalità e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purché rispondano ai requisiti di cui al comma 17 del presente articolo;

d) collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP, della IGP o della attestazione di specificità da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicita ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita nei modi e nelle forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purché essi possiedano i requisiti determinati dall'articolo 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, e prestino giuramento innanzi al sindaco o suo delegato. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca.

16. I segni distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi dei citati regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92. Gli eventuali marchi collettivi che identificano i prodotti DOP, IGP e STG, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attività loro affidate. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse. I costi derivanti dalle attività con-

template al comma 15 sono a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori secondo criteri stabiliti con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali.

17. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 marzo 2000, sono stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela nonché i criteri che assicurino una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle DOP, IGP e STG negli organi sociali dei consorzi stessi.

18. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro un anno dalla data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 17 alle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo.

19. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.

Al comma 8, lettera c), sopprimere le parole da: , che intendono utilizzare fino alla fine della lettera.

14. 1. Oreste Rossi.

Al comma 11, sostituire le parole da: la loro attività fino alla fine del comma, con le seguenti: le loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi dei citati regolamenti CEE nn. 2081/92 e 2082/92. Ogni produzione riconosciuta è soggetta al controllo di uno o più organismi privati o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, tra loro coordinate.

14. 2. Oreste Rossi.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Quando l'area geografica di produzione di una DOP o di una IGP sia interamente compresa nel territorio di una singola regione a statuto speciale o di una provincia autonoma, la regione a statuto speciale o la provincia autonoma provvedono ad emanare le norme per l'attuazione dell'articolo 10 del citato regolamento CEE n 2081/92.

14. 3. Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

Sopprimere il comma 15.

14. 4. Oreste Rossi.

Al comma 15, all'alinea, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

14. 5. Oreste Rossi.

Al comma 15, sopprimere la lettera d).

14. 6. Oreste Rossi.

Sopprimere il comma 16.

14. 7. Oreste Rossi.

Al comma 16, primo periodo, dopo le parole: dei prodotti a aggiungere le seguenti: denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine controllata (DOC),

14. 10. Peretti.

Al comma 16, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nella legge n. 164 del 1992

14. 11. Peretti.

Al comma 16, secondo periodo, dopo la parola: IGP aggiungere le seguenti: della

denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), della denominazione di origine controllata (DOC).

Conseguentemente, al terzo periodo, dopo la parola: IGP aggiungere le seguenti: della denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), della denominazione di origine controllata (DOC).

14. 12. Peretti.

Sopprimere il comma 17.

14. 8. Oreste Rossi.

Al comma 17, dopo le parole: che assicurino una aggiungere la seguente: più.

14. 13. Peretti.

Al comma 17, dopo la parola: DOP aggiungere le seguenti: della denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), della denominazione di origine controllata (DOC).

14. 14. Peretti.

Al comma 19, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme del presente articolo ed in particolare: gli articoli 1, 2, 3 ultimo comma, 4, 5, 6, 7, 8 della legge 10 aprile 1954, n. 125, e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 nonché gli articoli 18, 19, 20 e 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 169.

14. 9. Sedioli, Ferrari.

Al comma 19, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al comma 7 dell'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1999, n. 25, le parole: « nelle regioni dove la percentuale della produzione lorda vendibile ortofrutticola controllata dalle organizzazioni di

produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 è inferiore al 35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « nelle regioni dove il fatturato complessivo delle, organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 è inferiore al 35 per cento della produzione lorda vendibile totale regionale ».

14. 15. de Ghislanzoni Cardoli.

(A.C. 5619-B — sezione 11)

**ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 18.

(Sistemi di pagamento e di regolamento titoli: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 98/26/CE, con riferimento alla quale il Governo dovrà avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 4 della direttiva medesima, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione delle turbative al funzionamento dei sistemi di pagamento e di quelli di regolamento titoli, derivanti dalle procedure concorsuali o dalla sospensione dei pagamenti cui sia sottoposto un partecipante a tali sistemi;

b) estensione della disciplina anche ai sistemi transfrontalieri operanti nell'ambito dell'Unione europea;

c) irrevocabilità ed opponibilità degli ordini di trasferimento immessi in un sistema e dell'eventuale compensazione e regolamento degli stessi, nei limiti previsti dalla direttiva;

d) previsione che le garanzie da chiunque fornite per assicurare l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla partecipazione ad un sistema ovvero fornite alla Banca d'Italia, alle altre banche centrali degli Stati membri dell'Unione eu-

ropea e alla Banca centrale europea, non siano pregiudicate da una procedura concorsuale o dalla sospensione dei pagamenti nei confronti del partecipante o della controparte della Banca d'Italia, delle altre banche centrali nazionali e della Banca centrale europea e che dette garanzie possano essere realizzate al fine di soddisfare tali obbligazioni;

e) previsione dell'immediata comunicazione ai sistemi, alla Banca d'Italia e agli altri Stati membri dell'Unione europea della sottoposizione ad una procedura concorsuale o della sospensione dei pagamenti di un partecipante ad un sistema;

f) previsione che l'assoggettamento a una procedura concorsuale o la sospensione dei pagamenti non abbiano effetto retroattivo sui diritti e sugli obblighi dei partecipanti rispetto al momento della sospensione dei pagamenti;

g) coordinamento della disciplina di attuazione della direttiva, per il perseguimento delle finalità della stessa, con le norme previste dall'ordinamento interno, in particolare in materia di procedure concorsuali e sospensione dei pagamenti;

h) introduzione di disposizioni volte a ridurre i rischi connessi ai rapporti intercorrenti tra i partecipanti diretti ai sistemi di pagamento e di regolamento titoli e gli intermediari per conto dei quali essi operano, in relazione alle specifiche modalità di funzionamento di tali sistemi.

(A.C. 5619-B — sezione 12)

**ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 19.

(Attuazione della direttiva 98/5/CE in materia di esercizio della professione di avvocato).

1. Al fine di facilitare l'attuazione dei principi del diritto comunitario in tema di

libera circolazione dei servizi professionali all'interno del territorio dell'Unione europea e in tema di diritto allo stabilimento dei professionisti cittadini di Stati membri dell'Unione europea in ogni Stato membro dell'Unione, nonché al fine di garantire la tutela del pubblico degli utenti e il buon funzionamento della giustizia, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di esercizio in Italia della professione di avvocato ai principi e alle prescrizioni della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998.

2. L'attuazione della direttiva 98/5/CE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire l'informazione del pubblico, per ciò che concerne la qualificazione e la collocazione professionale degli avvocati che esercitano in Italia l'attività con il proprio titolo di origine, prevedendo che l'attestato previsto dall'articolo 3, comma 2, della direttiva non sia stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la sua presentazione ai fini dell'iscrizione; che sia menzionata, relativamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della direttiva, l'iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro di origine; che siano indicati, in base a quanto previsto dall'articolo 12, secondo comma, della direttiva, la forma giuridica dello studio collettivo nello Stato membro di origine e i nominativi dei suoi membri che operano in Italia;

b) prevedere, ai fini del buon funzionamento della giustizia, le condizioni che consentono agli avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo professionale di origine l'accesso alle giurisdizioni superiori in armonia con le disposizioni vigenti;

c) tutelare la migliore esplicazione possibile del diritto alla difesa prevedendo che gli avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo professionale di origine agiscano di intesa con avvocati stabiliti in Italia per ciò che concerne la

rappresentanza e la difesa dei clienti in giudizio, stabilendo le forme in cui l'intesa deve realizzarsi in armonia con i principi del diritto comunitario;

d) stabilire, al fine di assicurare una razionale tutela del pubblico e di garantire eque condizioni concorrenziali fra i professionisti, che gli avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo professionale di origine possano essere soggetti all'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità professionale ed eventualmente all'obbligo di affiliarsi a un fondo di garanzia professionale, secondo la normativa che disciplina le attività professionali esercitate in Italia e con i limiti previsti dall'articolo 6, comma 3, della direttiva;

e) definire, ai fini dell'attuazione dell'articolo 11 della direttiva, quali siano le norme a tutela dei clienti e dei terzi che regolano le forme e le modalità di esercizio in comune dell'attività di rappresentanza e difesa in giudizio. In particolare l'esercizio in comune di tali attività non potrà in nessun caso vanificare la personalità della prestazione, il diritto del cliente a scegliere il proprio difensore, la responsabilità personale dell'avvocato e la sua piena indipendenza, la soggezione della società professionale a un concorrente regime di responsabilità e ai principi di deontologia generali propri delle professioni intellettuali e specifici della professione di avvocato. La società professionale tra avvocati dovrà inoltre essere soggetta alle seguenti regole:

1) tipologia specifica quale società tra professionisti, obbligo di iscrizione della società nell'albo professionale e soggezione a tutti ed ai soli controlli stabiliti per l'esercizio della professione in forma individuale;

2) esclusione di soci che non siano avvocati esercenti a pieno titolo nella società e non ammissibilità di amministratori scelti al di fuori dei soci stessi;

3) mantenimento dell'esercizio in comune della professione forense attraverso studi associati;

f) prevedere, conseguentemente, che qualsiasi disposizione di uno Stato membro dell'Unione europea, relativa alla costituzione e all'attività di uno studio collettivo destinato a prestare attività di rappresentanza e difesa in giudizio, non sarà applicabile, per quanto previsto dall'articolo 11, punto 1), della direttiva, se in contrasto con i principi generali indicati dalla lettera e);

g) prevedere inoltre che, in base a quanto previsto dall'articolo 11, punto 5), ultima parte, della direttiva, sia preclusa l'apertura in Italia di filiali o agenzie di qualsiasi studio collettivo, destinato a prestare attività di rappresentanza e difesa in giudizio, costituito in base a norme contrastanti con i principi generali indicati dalla lettera e).

3. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono emanati sentito il Consiglio nazionale forense.

(A.C. 5619-B — sezione 13)

**ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 24.

(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86).

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificato dalla legge 5 febbraio 1999, n. 25, le parole: « Ministro competente per le politiche comunitarie » sono sostituite dalla seguente: « Governo ».

(A.C. 5619-B — sezione 14)

**ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 25.

(Modifiche del capo XIV-bis del codice civile).

1. Al primo comma dell'articolo 1469-*bis* del codice civile le parole: « , che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, » sono soppresse.

2. All'articolo 1469-*quater* del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La disposizione di cui al secondo comma non si applica nei casi di cui all'articolo 1469-*sexies* ».

3. Al quinto comma dell'articolo 1469-*quinquies* del codice civile le parole: « dal presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « dal presente capo ».

(A.C. 5619-B — sezione 15)

**ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 26.

(Vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo, è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare che la vigilanza supplementare riguardi le imprese partecipate da

imprese di assicurazione, le imprese partecipanti in imprese di assicurazione, le imprese partecipate da un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione, prevedendo che dalla vigilanza supplementare possano essere escluse le imprese che, pur facendo parte del gruppo, hanno la sede legale in un Paese terzo, in cui esistono ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie all'esercizio effettivo della vigilanza, fatte salve le disposizioni dell'Allegato I, punto 2.5 e dell'Allegato II, punto 4, della direttiva;

b) prevedere che un'impresa possa essere esclusa dalla vigilanza supplementare, secondo il prudente apprezzamento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), quando:

1) tale impresa presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza supplementare sul gruppo assicurativo;

2) è inopportuno o fuorviante considerare la situazione finanziaria di un'impresa rispetto allo scopo della vigilanza supplementare sul gruppo assicurativo;

c) prevedere le misure necessarie affinché l'ISVAP possa coordinarsi con le autorità competenti degli altri Paesi dell'Unione europea, anche al fine di definire preventivamente a quale autorità deve essere demandata la vigilanza supplementare allorché imprese autorizzate in Stati membri differenti facciano capo alla medesima impresa non soggetta a vigilanza prudenziale;

d) disporre che ogni impresa di assicurazione appartenente ad un gruppo assicurativo instauri adeguate procedure di controllo interno per la produzione di dati e di informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare;

e) prevedere che l'ISVAP abbia accesso alle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare anche presso imprese non assicurative del gruppo;

f) integrare la normativa vigente in materia di vigilanza sulle operazioni all'interno di un gruppo, nel rispetto comunque dei principi generali fissati dalla direttiva;

g) prevedere che per il calcolo della solvibilità corretta delle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo venga adottato il metodo basato sui conti consolidati. L'ISVAP può tuttavia autorizzare o imporre l'applicazione di uno degli altri due metodi previsti dalla direttiva, nel rispetto comunque dei principi generali ivi contenuti e dei criteri determinati dal Governo;

h) prevedere sulla base dei criteri individuati dagli allegati I e II alla direttiva, che possano essere consentite esenzioni dagli obblighi di effettuare i calcoli ivi previsti;

i) prevedere che per le imprese di assicurazione o di riassicurazione situate in un Paese terzo possano essere presi in considerazione gli elementi che soddisfano i requisiti di solvibilità in tale Paese, purché siano comparabili con quelli previsti dalle disposizioni comunitarie in materia.

(A.C. 5619-B — sezione 16)

**ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 27.

(Modificazioni al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in materia di specialità medicinali).

1. Al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: « di ciascun medicinale » sono so-

stituite dalle seguenti: « di specialità medicinali »;

b) all'articolo 4, comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

« *b-bis*) siano iscritti all'albo professionale. »;

c) all'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In tale ipotesi, inoltre, il Ministero della sanità può sospendere il direttore tecnico dalle sue funzioni per un periodo di tempo non superiore a sei mesi. »;

d) all'articolo 25, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Parimenti le disposizioni sulla autorizzazione all'immissione in commercio non si applicano ai medicinali industriali:

a) preparati per essere destinati ad esclusiva esportazione;

b) preparati su richiesta del medico, scritta e non sollecitata, il quale si impegna ad utilizzare i prodotti su pazienti propri o della struttura alla quale è preposto, sotto la sua diretta e personale responsabilità; a tale ipotesi si applicano le disposizioni previste per le preparazioni magistrali dall'articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. »;

e) all'articolo 25, comma 5, le parole da: « Nell'ipotesi disciplinata » fino a: « su ordinazione del medico; » sono sostituite dalle seguenti: « Nelle ipotesi disciplinate dal comma 4 il produttore è tenuto a comunicare subito al Ministero della sanità le preparazioni effettuate; »;

f) all'articolo 25, comma 7, all'alinea, le parole da: « destinati » fino a: « trenta giorni » sono soppresse;

g) all'articolo 25, comma 7, alla lettera a), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: « purché destinati ad un trattamento terapeutico non superiore a trenta giorni; ».

(A.C. 5619-B - sezione 17)

**ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 28.

(Modifiche all'articolo 1746 del codice civile, in materia di responsabilità dell'agente).

1. Nel secondo comma dell'articolo 1746 del codice civile, dopo la parola « commissionario » sono inserite le seguenti: « ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1736 ».

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 1746 del codice civile è inserito il seguente:

« È vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. È però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 28.

Sopprimerlo.

28. 1. Lamacchia.

(A.C. 5619-B — sezione 18)

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 29.

(Poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

1. Il comma 2 dell'articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è sostituito dal seguente:

« 2. Per l'assolvimento dell'incarico di cui al comma 1, da espletare con le modalità previste dalla normativa comunitaria, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato dispone dei poteri di cui al Titolo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in caso di opposizione dell'impresa interessata e su richiesta della Commissione delle Comunità europee, può chiedere l'intervento della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti avvalendosi dei poteri d'indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 29.

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole da: che esegue gli accertamenti richiesti fino alla fine del capoverso.

29. 1. Lamacchia.

(A.C. 5619-B — sezione 19)

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 30.

(Tutela degli interessi finanziari comunitari).

1. Al fine di assicurare, per la tutela degli interessi finanziari comunitari, gli stessi strumenti adottati per la tutela degli interessi finanziari nazionali, conformemente all'articolo 280 del Trattato che istituisce la Comunità europea, come sostituito dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, i militari della Guardia di finanza, per l'accertamento e la repressione delle violazioni in danno dell'Unione europea e di quelle lesive del bilancio nazionale connesse alle prime, procedono avvalendosi dei poteri d'indagine attribuiti alla Guardia di finanza ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

(A.C. 5619-B — sezione 20)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

nei giorni scorsi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 345 del 1999, recante il recepimento della direttiva comunitaria 94/33, relativa alla protezione dei giovani sul posto di lavoro;

dal 23 ottobre scorso, a causa del predetto decreto, oltre cinquantamila giovani di età inferiore ai 18 anni ed occupati in imprese artigiane rischiano il proprio

posto di lavoro, dal momento che gli imprenditori che continuano ad avvalersi dell'opera di apprendisti minori sono ormai passibili di sanzioni che prevedono l'arresto fino a sei mesi;

ancora una volta ci si trova di fronte ad una norma di recepimento di una direttiva comunitaria che non solo non tiene in considerazione la realtà produttiva italiana, che è al 95 per cento composta da piccole imprese, ma si trova in palese contrasto con quanto previsto dal Patto sociale del dicembre del 1998, secondo il quale le direttive europee devono essere recepite soltanto previa concertazione delle parti sociali;

tale concertazione sarebbe stata auspicabile, in particolare, prima di imporre il divieto, peraltro non previsto dalla direttiva, di impiegare ragazzi minorenni nelle attività di cui all'allegato 1 del decreto citato, che ha di fatto escluso i giovani apprendisti dalle imprese del settore edilizio — attraverso l'imposizione di soglie massime di esposizione al rumore che vanno dagli 81 dBA per l'operaio comune ai 97 dBA previsti per i decoratori impiegati nella sabbiatura — ed in molte altre tipologie aziendali, tenuto conto che l'esposizione varia da 82 a 90 dBA nei laboratori di falegnameria, da 85 a 90 dBA nelle imprese di pulitura dei metalli, da 80 a 95 dBA nel settore tessile;

esclusioni si verificheranno altresì nelle officine meccaniche e di autoriparazione, dove sono gli olii emulsivi e minerali a determinare fenomeni di sensibilizzazione dermatologica; nelle lavanderie a secco, a causa dei rischi conseguenti alle inalazioni; nelle officine di costruzione stampi, per via dei processi elettrolitici; nei saloni di acconciatura, dove le operazioni di lavaggio dei capelli possono indurre patologie dermatologiche alle mani; nelle lavorazioni di calzature, borse e beni richiedenti gomma naturale o sintetica, nonché nelle officine dove si verificano operazioni di saldatura e taglio dei metalli con la fiamma ossidrica od ossiacetilenica; tutto ciò avviene malgrado l'applicazione

di tutte le misure previste dalla legislazione vigente quali la captazione, depurazione e convogliamento all'esterno dei fumi e dei residui dei processi di elettroerosione; l'impiego di auricolari protettivi nelle falegnamerie; il ricorso ad appositi guanti protettivi nei processi produttivi nei quali sia necessaria la lavorazione di olii o cosmetici, l'utilizzo di filtri idonei ad evitare i fenomeni di sensibilizzazione delle vie respiratorie provocati da fumi e polveri;

gli artigiani sono da sempre impegnati nella tutela della salute dei giovani, che oltretutto sono spesso loro familiari;

il decreto legislativo n. 345/99 è fortemente condizionato da una mentalità che porta a deprimere lo sviluppo delle capacità professionali e la produttività, per privilegiare l'imposizione burocratica di forme di tutela esasperate, posto che la normativa nazionale esclude i giovani apprendisti da ben 37 tipologie di lavoro contro le 9 originariamente previste dal provvedimento comunitario recepito;

impegna il Governo

a correggere quanto prima le norme contenute nel decreto legislativo n. 345 del 1999, al fine di evitare la penalizzazione delle attività di formazione professionale svolte dalle piccole e medie imprese e di creare le condizioni per un effettivo rilancio dell'occupazione giovanile.

9/5619-B/1 Oreste Rossi.

La Camera,

al fine di facilitare il processo di integrazione europea,

impegna il Governo

affinché, attraverso le dotazioni di bilancio del Ministero degli affari esteri, sia previsto un fondo straordinario per l'integrazione europea di lire 1.500 milioni, per iniziative, anche visive e su supporti magnetici ed informatici, di informazione, comunica-

zione, studio, ricerca, documentazione e cultura, compresa quella musicale; tali iniziative dovranno avere per oggetto o quadro di riferimento almeno tre paesi europei, sia che siano membri dell'Unione europea sia che non lo siano.

9/5619-B/2 Bova.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5619, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

premessso che:

il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, che recepisce le direttive 93/43/CEE e 96/3/CEE, reca norme in materia di igiene dei prodotti alimentari ed istituisce il sistema HACCP - *Hazard analysis and critical control point*, che serve ad individuare i punti critici nella lavorazione degli alimenti in cui si possono verificare rischi per il prodotto;

il decreto in questione impone alle imprese di adeguarsi a tale normativa, appesantendole di numerosi vincoli burocratici ed oneri economici;

tali oneri vanno a ricadere in particolare sulla piccola e media impresa e sugli artigiani che operano in tale settore, riducendo di fatto la competitività del comparto alimentare italiano nei confronti di quello degli altri *partners* europei;

il settore alimentare rappresenta una significativa leva economica ai fini della crescita dell'economia nazionale e, in particolare; di quella delle regioni padane;

impegna il Governo

a semplificare, in tempi brevi, le norme legislative contemplate dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, al fine di rendere meno onerosi i numerosi adempimenti cui sono sottoposte le piccole e medie imprese operanti nel settore alimen-

tare, salvaguardando in particolare le produzioni locali di alimenti e bevande aventi caratteristiche peculiari territoriali.

9/5619-B/3 Ballaman, Oreste Rossi, Pezoli.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5619, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

premessso che:

il provvedimento dispone anche norme in materia di produzioni a denominazione di origine protetta, ai sensi del Regolamento CE 2081/92, e che bisogna inderogabilmente provvedere alla definitiva registrazione comunitaria della « D.O.P. Aceto balsamico tradizionale di Modena », una delle più importanti, prestigiose, preziose ed imitate produzioni agroalimentari della tradizione artigianale italiana, la domanda di registrazione è stata effettuata da oltre mezzo decennio e su di essa la Commissione ha dato parere favorevole, a patto che si chiarisse a livello nazionale che non può essere avanzata pari richiesta di protezione per una produzione industriale che la imita spudoratamente, come invece si è badato a fare con il prodotto vitivinicolo industriale, denominato commercialmente aceto balsamico di Modena, regolato e di fatto « creato » dal decreto del Presidente della Repubblica, 12 febbraio 1965, n. 162, e dal relativo decreto ministeriale 3 dicembre 1965; a causa di questa confusione di indicazione e della non eleggibilità dell'aceto balsamico industriale a produzione né DOP né IGP, ai sensi del Regolamento CE 2081/92, la Commissione europea tiene congelata la protezione della DOP del prezioso condimento balsamico tradizionale di Modena, peraltro tutelato a livello italiano dalla denominazione di origine controllata (DOC), ai sensi della legge 3 aprile 1986, n. 93;

in modo improprio, e forse illegittimo, è stato emanato il decreto del Ministro dell'agricoltura del 15 novembre 1989, che riconosce una singolare DOC all'aceto balsamico industriale di Modena, creando confusione commerciale e di indicazione a danno degli utenti e degli operatori nazionali del settore vitivinicolo, ed impone restrizioni ingiustificate relative all'area di produzione, alla concorrenza e al libero mercato, non solo creando posizioni di privilegio ingiustificato di solo alcuni industriali nei confronti degli altri operatori dell'intero territorio nazionale, ma anche e soprattutto ponendo limitazioni non necessarie all'interesse generale, con grave danno per i consumatori che sono surrettiziamente portati a pagare un prezzo eccessivo per un aceto industriale, solo perché commercialmente menzionato con la stessa terminologia del condimento tradizionale di Modena;

impegna il Governo

ad abrogare il decreto del Ministro dell'agricoltura del 15 novembre 1989, sulla denominazione di origine controllata (DOC) aceto balsamico di Modena, e a sollecitare la competente Commissione europea affinché i registri immediatamente la DOP Aceto balsamico tradizionale di Modena, ai sensi del Regolamento CE 2081/92.

9/5619-B/4 Pecoraro Scanio, Trabattoni, Burani Procaccini.

La Camera,

premesso che le direttive comunitarie spesso e volentieri recano disposizioni eccessivamente particolari e dettagliate, che non tengono conto delle specifiche realtà sociali ed economiche dei singoli Stati membri,

impegna il Governo

a tener conto, sia nella fase di negoziazione degli atti normativi comunitari, sia nella fase di recepimento degli stessi nell'ordi-

namento nazionale, delle specifiche realtà nazionali e dei settori economici ed imprenditoriali sui quali tali atti intervengono.

9/5619-B/5 Pezzoli, Oreste Rossi.

La Camera,

con l'articolo 14 del disegno di legge n. 5619-C, recante modifica dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è definitivamente resa operativa l'attuazione nazionale dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e (CEE) n. 2082/92, rispettivamente sulle produzioni di origine protetta e su quelle di specificità;

le disposizioni in oggetto, ormai indifferibili, erano da tempo attese anche dai rispettivi operatori di settore, soprattutto per sbloccare una situazione di stallo che aveva reso incerte o addirittura inefficaci le legittime attività statuarie di vigilanza e di promozione svolte dagli organismi consortili istituiti per la tutela delle denominazioni di origine, oggi registrate a livello comunitario;

oltre a ridefinire lo stato giuridico dei consorzi di tutela ad uniformare le loro funzioni e competenze ai requisiti degli accordi internazionali, è loro riconfermato il potere di esercizio sulle attività relative alla promozione, alla disciplina ed alla apposizione dei marchi collettivi sulle rispettive produzioni tutelate;

spetterà al Ministro per le politiche agricole e forestali emanare, entro il 31 marzo del 2000, i decreti di attuazione delle disposizioni recate dal citato articolo 14, ma per eliminare il vigente stato di blocco e per evitare il rischio di scioglimento dei consorzi di tutela (circostanze già segnalate al Governo in numerosi atti ispettivi e di indirizzo del Parlamento, nonché dai consorzi stessi), è necessario che l'efficacia degli stessi decreti sia assicurata nel più breve tempo possibile, concertando con i singoli soggetti interessati la predisposizione delle rispettive misure regolamentari;

impegna il Governo

ad emanare con la massima urgenza (possibilmente entro il 1999), sentite la parti interessate e di concerto con esse, le norme di attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 14 della nuova legge comunitaria 1999, ai sensi del disegno di legge n. 5619-C.

9/5619-B/6 Trabattoni.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 14 della legge comunitaria 1999 disciplina la materia dei consorzi di tutela delle DOP, IGP e attestazioni di specificità, nonché le funzioni di controllo e di vigilanza sui prodotti riconosciuti secondo la normativa comunitaria;

disposizioni sull'analogia materia sono contenute nel disegno di legge già approvato dalla Camera e in corso di esame da parte del Senato, che contiene anche norme sulle sanzioni, sul procedimento per il riconoscimento e sull'etichettatura;

la legge 10 aprile 1954, n. 125, e la legge 5 febbraio 1992, n. 169, rispettivamente in materia di riconoscimento delle denominazioni di origine dei formaggi e dell'olio, contengono norme parzialmente superate da quelle dell'articolo 14 della legge comunitaria nonché norme relative alle sanzioni da applicare in caso di comportamenti lesivi delle denominazioni riconosciute;

impegna il Governo

nelle more dell'approvazione del provvedimento legislativo di carattere generale sulle denominazioni, ad adottare le opportune iniziative affinché non si determinino dubbi interpretativi relativamente al rapporto tra la nuova normativa recata dall'articolo 14 e la previgente disciplina contenuta nelle leggi n. 125 del 1954 e n. 169

del 1992, ferma restando l'applicabilità delle norme sanzionatorie previste dalle predette leggi.

9/5619-B/7 Sedioli, Ferrari.

La Camera,

premesso che le direttive comunitarie spesso e volentieri recano disposizioni eccessivamente particolari e dettagliate, che non tengono conto delle specifiche realtà sociali ed economiche dei singoli Stati membri;

impegna il Governo

a tener conto, sia nella fase di negoziazione degli atti normativi comunitari, sia nella fase di recepimento degli stessi nell'ordinamento nazionale, delle specifiche realtà nazionali e dei settori economici ed imprenditoriali sui quali tali atti intervengono.

9/5619-B/8 Lembo, Pezzoli.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5619, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

premesso che:

il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, che recepisce le direttive 93/43/CEE e 96/3/CEE, reca norme in materia di igiene dei prodotti alimentari ed istituisce il sistema HACCP - *Hazard analysis and critical control point*, che serve ad individuare i punti critici nella lavorazione degli alimenti in cui si possono verificare rischi per il prodotto;

il decreto in questione impone alle imprese di adeguarsi a tale normativa, appesantendole di numerosi vincoli burocratici ed oneri economici;

tali oneri vanno a ricadere in particolare sulla piccola e media im-

presa e sugli artigiani che operano in tale settore, riducendo di fatto la competitività del comparto alimentare italiano nei confronti di quello degli altri *partners* europei;

impegna il Governo

a semplificare, in tempi brevi, le norme legislative contemplate dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, al fine di rendere meno onerosi i numerosi adempimenti cui sono sottoposte le piccole e medie imprese operanti nel settore alimentare, salvaguardando in particolare le produzioni locali di alimenti e bevande aventi caratteristiche peculiari territoriali.

9/5619-B/9 Rallo, Pezzoli.

La Camera,

esaminato l'atto Camera 5619 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivati dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

preso atto che il suddetto provvedimento introduce importanti modifiche all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975,

n. 110 recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi nonché altre disposizioni in materia di armi con modesta capacità offensiva;

constatato che urge armonizzare quanto prima la normativa nazionale in materia di armi dotate di modesta capacità offensiva con quella vigente negli altri Stati-membri dell'Unione europea;

preso atto che ciò viene demandato alla emanazione da parte del Ministero dell'interno di un regolamento di attuazione entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della stessa comunitaria;

impegna il Governo

ad attivare al più presto tutte le misure di carattere amministrativo indispensabili all'attuazione delle disposizioni di modifica dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché ad emanare tempestivamente il regolamento di attuazione sopra citato.

9/5619-B/10 Cè.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

PROPOSTA DI LEGGE: GASPERONI ED ALTRI: MODIFICHE ALL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 19 MARZO 1990, N. 55, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (APPROVATA DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (1551-B) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE (3651-4129-4293)

(A.C. 1551-B — sezione 1)

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), le parole: « , anche non definitiva, » sono sostituite dalla seguente: « definitiva »; e le parole: « l'uso o il trasporto » sono sostituite dalle seguenti: « nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione »;

b) alla lettera b), le parole: « , anche non definitiva, » sono sostituite dalla seguente: « definitiva »;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b) »;

d) alla lettera d), le parole: « , per lo stesso fatto, » e le parole: « o con sentenza di primo grado, confermata in appello, » sono soppresse;

e) la lettera e) è abrogata;

f) alla lettera f), le parole: « , anche se con provvedimento non definitivo » sono sostituite dalle seguenti: « con provvedimento definitivo ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 1-bis. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna ».

3. La disposizione del comma 1-bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 2 del presente articolo, si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il comma 4-bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 4-bis. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1: a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale; b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due

anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina; c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia *quorum* o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 2, capoverso 1-bis, sostituire le parole: Per tutti gli effetti disciplinati con le seguenti: Per gli effetti delle ineleggibilità disciplinate.

*1. 1. Tassone, Volontè, Teresio Delfino, Grillo.

Al comma 2, capoverso 1-bis, sostituire le parole: Per tutti gli effetti disciplinati con le seguenti: Per gli effetti delle ineleggibilità disciplinate.

*1. 5. Nuccio Carrara, Anedda, Armaroli.

Al comma 3, sostituire le parole: alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate con le seguenti: ai procedimenti iniziati.

1. 2. Tassone, Teresio Delfino, Volontè, Grillo.

Al comma 4, capoverso 4-bis, lettera a), sopprimere le parole: primo comma,

1. 6. Nan.

Al comma 4, capoverso 4-bis, sostituire la lettera c), con le seguenti:

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646;

d) coloro nei cui confronti è stata applicata una delle misure cautelari coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.

1. 8. Armaroli, Anedda.

Al comma 4, capoverso 4-bis, sopprimere il quarto, quinto e sesto periodo.

1. 7. Nan.

Al comma 4, capoverso 4-bis, quarto periodo, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: ventisei mesi dall'inizio.

1. 10. Armaroli, Anedda, Nuccio Carrara.

Al comma 4, capoverso 4-bis, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: dalla data di notifica del provvedimento dell'autorità giudiziaria.

1. 3. Tassone, Teresio Delfino, Volontè, Grillo.

Al comma 4, capoverso 4-bis, quinto periodo, sostituire le parole: in punto di responsabilità con le seguenti: da parte dell'imputato.

- 1. 4.** Tassone, Teresio Delfino, Volontè, Grillo.

Al comma 4, capoverso 4-bis, quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole: per gli effetti della ineleggibilità per i procedimenti in corso nei quali sia stata dichiarata la sospensione o la decadenza con sentenza anche non definitiva da una delle cariche di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, si applicano le norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

- 1. 9.** Nuccio Carrara, Anedda, Armaroli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Per gli effetti dell'ineleggibilità per i procedimenti in corso, qualora sia stata dichiarata la decadenza da una delle cariche di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, con sentenza

anche non definitiva, si applicano le norme vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

- 1. 11.** Anedda, Armaroli, Nuccio Carrara.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. La disposizione del comma 4-*septies* dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, si applica nei casi in cui sia stata inflitta una pena non inferiore ai due anni di reclusione.

- 1. 12.** Nuccio Carrara, Anedda, Armaroli.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

« ART. 2. (*Durata dei mandati elettivi del sindaco*) — 1. Al fine del calcolo della durata del mandato di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 30 aprile 1999, n. 120, la data iniziale è quella della proclamazione degli eletti, mentre la data finale è quella del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del Consiglio medesimo. »

- 1. 01.** Giancarlo Giorgetti, Stucchi.